



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 601

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 luglio 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 13) Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 7

Plenaria » 11

2^a - Giustizia:

Plenaria » 18

5^a - Bilancio:

Plenaria » 25

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) » 35

Plenaria » 35

7^a - Istruzione:

Plenaria » 37

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) » 67

Plenaria » 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 277)</i>	...	<i>Pag.</i> 68
<i>Plenaria</i>	...	» 68
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	...	» 74
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	...	» 83
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205)</i>	...	» 94
<i>Plenaria</i>	...	» 94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	...	» 96
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i>	...	» 102
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	...	» 103

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	...	<i>Pag.</i> 108
-----------------	-----	-----------------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	...	<i>Pag.</i> 114
-----------------	-----	-----------------

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	...	» 116
-----------------	-----	-------

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	...	» 118
<i>Plenaria</i>	...	» 118

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	...	<i>Pag.</i> 120
-----------------	-----	-----------------

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i>	...	» 122
-----------------	-----	-------

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 12 luglio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO*

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,20

*INCONTRO INFORMALE CON L'INVIATO SPECIALE DELL'ONU PER LA SIRIA,
STAFFAN DE MISTURA, E INCONTRO INFORMALE CON IL COORDINATORE GENE-
RALE DELL'HIGH NEGOTIATING COMMITTEE SIRIANO, RIYAD FARID HIJAB*

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Martedì 12 luglio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,10

*AUDIZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO 306 (RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONI
POLIZIA E ASSORBIMENTO CORPO FORESTALE DELLO STATO)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 luglio 2016

Sottocommissione per i pareri

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2404) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2405) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti.

Sull'emendamento 8.3 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole da «anche sperimentando» fino alla fine del periodo, dal momento che la norma presenta carattere di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali in materia.

In riferimento all'emendamento 9.9, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni, sia trasformato in facoltà l'obbligo di stipulare accordi e protocolli d'intesa con le aziende per la vendita di prodotti prossimi alla scadenza.

Quanto all'emendamento 10.3, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche, presenta un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia.

Sull'emendamento 17.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, in quanto la disposizione ivi prevista, oltre a non avere carattere correttivo o integrativo, non è riconducibile ad alcun principio e criterio direttivo contenuto nella legge di delega, in quanto è volta esclusivamente a modificare la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), senza peraltro che ne discenda alcuna conseguenza in termini di strutture e competenze. Inoltre, la nuova denominazione appare del tutto avulsa dalle attribuzioni proprie del Ministero di riferimento e sembra piuttosto riferirsi ad una sfera di azione pubblica di ordine generale.

Convieni la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)
(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a condizione che, all'articolo 1, comma 5, sia soppressa la previsione di un contributo per la partecipazione alla procedura di selezione, in quanto la norma di delega non prevede l'introduzione di tale contributo, anzi espressamente escluso dall'articolo 4, comma 45, della legge n. 183 del 2011 per la partecipazione alle procedure selettive negli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, ritiene opportuno formulare in termini più chiari la composizione della commissione dei cinque esperti ivi prevista, dal momento che la norma non consente di verificare il rispetto del carattere paritetico della commissione richiesto dalla legge di delega.

Quanto all'articolo 4, comma 1, reputa necessario – ai fini di una piena conformità alla norma di delega – che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sia posto in termini disgiuntivi, anziché in termini di congiunzione, rispetto alla manifesta violazione di leggi e regolamenti.

Segnala, infine, che l'articolo 5, comma 1, dispone in tema di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi, materia che non appare compresa nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

408^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, al fine di approfondire alcune specifiche questioni connesse alla modifica del codice dell'amministrazione digitale. Dal momento che anche la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha avviato un'analoga iniziativa, ritiene preferibile, per l'economicità dei lavori, convocare in audizione esperti e rappresentanti di enti e associazioni differenti da quelli ascoltati dall'altro ramo del Parlamento.

La PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare i nominativi degli esperti che si intendono convocare in audizione entro le ore 19 di mercoledì 13 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, per esaminare le diverse questioni coinvolte nell'attuazione della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, tenendo conto, per una più efficace organizzazione dei lavori, delle audizioni svolte sulla stessa materia dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

La PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare i nominativi degli esperti che si intendono convocare in audizione entro le ore 19 di mercoledì 13 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2016) 165 definitivo) (n. 117)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione» (COM (2016) 166 definitivo) (n. 118)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» (COM (2016) 197 definitivo) (n. 128)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto» (COM (2016) 140 definitivo) (n. 141)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia» (COM(2016) 231 definitivo) (n. 143)

Comunicazione della Commissione al Consiglio «Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne» (COM (2016) 220 definitivo) (n. 148)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Seconda relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2016) 222 definitivo) (n. 150)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto» (COM (2016) 278 definitivo) (n. 168)

Comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2016) 385 definitivo) (n. 173)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti nn. 117, 118, 128, 141, 143, 148 e 150, congiunzione con l'esame congiunto degli atti nn. 168 e 173 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 168 (COM (2016) 278 definitivo), recante la terza relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto. Rileva, quindi, che anche questa relazione, come le precedenti, segue la struttura della tabella di marcia e tratta quindi singolarmente i cinque blocchi individuati (sicurezza dei documenti, gestione delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari), indicando per ciascuno di essi i requisiti non ancora interamente soddisfatti e le misure che la Turchia dovrebbe adottare al fine di rispettare questi ultimi requisiti rimanenti.

In merito alla sicurezza dei documenti, dopo la pubblicazione della seconda relazione, la Turchia ha compiuto ulteriori progressi. In particolare, le autorità turche hanno cominciato a rilasciare ai cittadini turchi, nell'ambito di un progetto pilota, documenti di identità nuovi e più sicuri contenenti identificatori biometrici. Inoltre, le autorità turche hanno avviato la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea per la condivisione di informazioni su documenti di viaggio falsi e falsificati.

Attraverso una serie di iniziative varate progressivamente dalle autorità turche in materia di gestione delle frontiere, gestione delle migrazioni, protezione internazionale e politica dei visti, tutti i requisiti del blocco riguardante la gestione delle migrazioni sono stati soddisfatti. In particolare, le autorità turche sono riuscite a ridurre in misura sostanziale il numero di persone che compiono traversate irregolari dal territorio turco verso le isole greche, in parte grazie all'aumento dei pattugliamenti delle aree costiere e delle acque del mar Egeo, in parte grazie all'adozione di misure più severe per limitare la mobilità interna di richiedenti asilo e rifugiati nel territorio turco.

La Turchia ha adottato misure significative anche in materia di asilo. La Direzione generale per la gestione delle migrazioni, incaricata della gestione del sistema di asilo turco, ora è in grado di trattare tempestivamente tutte le nuove domande di protezione internazionale e ha anche cominciato a ridurre l'arretrato di tutte le vecchie domande di asilo in attesa di esame.

Sono stati compiuti progressi anche nella gestione delle migrazioni, principalmente attraverso l'adozione di procedure che disciplinano il rientro volontario degli stranieri.

Nell'ambito della politica dei visti, il Governo turco ha adottato un decreto che stabilisce che i cittadini di tutti gli Stati membri potranno entrare in Turchia a partire dalla data dell'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi, garantendo così di porre fine al regime dei visti discriminatorio al quale sono ancora soggetti i cittadini di undici Stati membri. Inoltre, sono state adottate diverse misure per rafforzare il sistema dei visti nei confronti dei Paesi ritenuti a elevato rischio migratorio.

Anche in materia di ordine pubblico e sicurezza sono state attuate misure che hanno determinato importanti progressi in tema di lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché in tema di contrasto alla tratta di esseri umani. Inoltre, sono state adottate misure per onorare gli obblighi internazionali assunti dalla Turchia riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.

Nell'ambito dei diritti fondamentali, si è proceduto all'adempimento di numerosi obblighi, ma restano ancora alcuni requisiti da soddisfare. Nello specifico, sono state adottate misure in materia di diritti umani e uguaglianza, con particolare riguardo all'inclusione sociale della popolazione turca di origine Rom o simile.

In tema di riammissione dei migranti irregolari la Turchia ha compiuto notevoli progressi dalla seconda relazione. Si tratta evidentemente di una conseguenza dell'impegno assunto al Vertice del 18 marzo 2016, a seguito del quale la Turchia ora accetta di riammettere tutti i migranti irregolari giunti nelle isole greche dalla Turchia dopo il 20 marzo 2016.

La Commissione, pertanto, riconosce i progressi positivi compiuti finora dalle autorità turche, tuttavia rileva che non sono ancora stati soddisfatti 7 requisiti su 72, alcuni dei quali di particolare importanza. Invita, quindi, la Turchia ad adottare le misure volte a prevenire la corruzione previste dalla tabella di marcia, ad allineare la legislazione sulla protezione dei dati personali alle norme dell'Unione europea, a negoziare un accordo di cooperazione operativa con Europol, a offrire a tutti gli Stati membri dell'Unione europea un'effettiva cooperazione giudiziaria in materia penale e a rivedere la legislazione e le prassi in materia di terrorismo in linea con gli *standard* europei.

Riferisce, quindi, sull'atto comunitario n. 173 (COM (2016) 385 definitivo), recante la comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione. Si tratta di un impegno coerente e modulato in base al quale l'Unione e gli Stati membri agiscono in modo coordinato, mettendo insieme strumenti e leve per instaurare partenariati (patti) globali con i Paesi terzi volti a gestire meglio la migrazione nel pieno rispetto degli obblighi in termini di assistenza umanitaria e diritti umani. Tali patti sono orientati innanzitutto all'attuazione di politiche efficaci in materia di rimpatrio, riammissione e reinserimento per chi non ha i requisiti per beneficiare della protezione, anche attraverso un approccio comune e più coordinato fra tutti gli attori dell'Unione e gli Stati membri.

L'Unione europea ha recentemente iniziato a sperimentare un nuovo approccio nei confronti di Paesi terzi selezionati, discutendo con gli Stati membri l'attuazione di pacchetti nazionali per 16 Paesi prioritari (si tratta principalmente di Paesi dell'Africa occidentale e orientale, nonché Afghanistan, Bangladesh e Pakistan), nell'ambito dei quali si definiscono i diversi interessi e si elencano gli strumenti e gli incentivi disponibili a livello dell'Unione per incentivare la cooperazione sulla migrazione, compresi il rimpatrio e la riammissione.

Ciascun patto comporterà pacchetti *ad hoc* che riuniscano vari elementi strategici di competenza dell'Unione (politica di vicinato, aiuti allo sviluppo, commercio, mobilità, energia, sicurezza, politica digitale) finalizzati allo stesso obiettivo. Questo uso riorientato e riprogrammato di tutte le strategie dovrà essere integrato dagli Stati membri negli strumenti e negli incentivi delle politiche nazionali.

Per conseguire gli obiettivi dei patti, è necessario utilizzare e mobilitare con la massima efficienza tutti gli strumenti finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, tenendo conto della capacità e della volontà dei Paesi di cooperare in materia di gestione della migrazione, soprattutto per prevenire efficacemente la migrazione irregolare. In linea di principio, si dovrebbero incrementare ulteriormente gli stanziamenti destinati a una migliore gestione della migrazione, sfruttando appieno strumenti di gestione finanziaria innovativi, quali i fondi fiduciari dell'Unione o le forme di finanziamento miste, nonché le opportunità offerte dagli strumenti nazionali, regionali e tematici.

A lungo termine, l'Unione continuerà ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. A tal fine, occorrerà rivedere sostanzialmente la portata e la natura dei modelli tradizionali di cooperazione allo sviluppo. Da un lato, occorre affidare un ruolo molto più incisivo agli investitori privati in cerca di nuove opportunità di investimento sui mercati emergenti, dall'altro, si dovrebbero mobilitare le risorse pubbliche e private europee per investire nei Paesi terzi di origine dei migranti. Si contribuirebbe in tal modo allo sviluppo sostenibile delle economie locali e alla trasformazione raccomandata da Agenda 2030.

Infine, è auspicabile la realizzazione di partenariati multilaterali solidi ed efficaci, per agevolare il conseguimento degli obiettivi dei patti. Infatti, la migrazione è un fenomeno mondiale che richiede una risposta internazionale coordinata. Negli ultimi dodici mesi, si è intensificata la collaborazione con organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nonché con Paesi *partner* in seno al G7 e al G20. L'Unione europea dovrebbe appoggiare la realizzazione di un programma di reinsediamento a livello mondiale, sostenuto dall'ONU, per consentire il reinsediamento rapido ed efficiente dei rifugiati in Paesi sicuri. Tutti i Paesi dovrebbero essere invitati a partecipare a tale programma conformemente ai principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità.

Dal momento che la materia trattata dagli atti comunitari in titolo è strettamente inerente ai temi dell'Agenda europea sulla migrazione, nonché all'attuazione degli accordi stipulati dall'Unione europea con la Turchia per la gestione dei flussi migratori, propone che essi siano trattati congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 117 e connessi.

La Commissione conviene.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) stigmatizza le valutazioni eccessivamente condiscendenti dell'Unione europea rispetto alla politica migratoria adottata dal Governo turco. Infatti, sono ampiamente note sia le gravissime violenze perpetrate a danno dei cittadini curdi, sia le drammatiche condizioni dei profughi ospitati nei cosiddetti campi di accoglienza, nonché di tutti gli altri sfollati che vivono sul territorio turco in situazione di estrema indigenza.

A suo avviso, quindi, i requisiti della tabella di marcia che ancora non risultano soddisfatti sono di valenza fondamentale, a tal punto che la Turchia non può essere considerato un Paese terzo sicuro per la ricollocazione dei migranti.

Riguardo alla proposta di favorire gli investimenti nei territori da cui provengono i flussi migratori, per contribuire allo sviluppo delle economie locali e arginare in questo modo le migrazioni per motivi economici, auspica una maggiore cautela, per evitare che tali flussi di denaro siano intercettati dai governi dittatoriali, soprattutto in alcuni Stati africani, come il Sudan.

Ritiene necessaria, quindi, una profonda revisione della politica europea sia in tema di migrazione, sia nei rapporti con la Turchia.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), oltre ad associarsi alle considerazioni del senatore Mazzoni, ritiene inappropriata e discriminatoria l'espressione «di origine Rom o simile», utilizzata nella relazione della Commissione europea.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede ulteriori precisazioni in ordine ai progressi che sarebbero stati compiuti dalla Turchia sotto il profilo del rispetto dei diritti umani.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ribadisce le proprie considerazioni critiche, già formulate in diverse occasioni, sull'accordo con la Turchia. Ritiene del tutto inaccettabile, infatti, che l'Unione europea – pur di risolvere i problemi derivanti dai flussi migratori – abbia preferito trascurare le gravi violazioni dei diritti umani a danno dei cittadini curdi, ad opera del Governo turco, che peraltro risulta connivente con il Daesh.

A suo avviso, anche il recente accordo tra Turchia e Israele sembra essere finalizzato al contrasto del regime sciita iraniano, più che a favorire la riconciliazione tra i due Paesi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede chiarimenti sulle misure adottate dalla Turchia per ridurre il numero di attraversamenti irregolari dal territorio turco alle isole greche.

La PRESIDENTE precisa che, secondo quanto riferito dalla Commissione europea nell'atto comunitario n. 168 (COM (2016) 278 definitivo), la riduzione dei flussi migratori verso le isole greche sarebbe stata ottenuta, in parte, attraverso l'aumento dei pattugliamenti delle aree costiere e delle acque del mar Egeo e, in parte, con l'adozione di misure più severe per limitare la mobilità interna di richiedenti asilo e rifugiati nel territorio della Turchia.

Per quanto riguarda il blocco sulle misure relative ai diritti fondamentali, la Commissione ha segnalato che sono stati adempiuti numerosi obblighi, ma restano ancora ulteriori requisiti da soddisfare. In particolare, il Parlamento turco ha adottato una legge in materia di diritti umani e uguaglianza, che affronta tra l'altro la discriminazione per motivi etnici e razziali. Inoltre, è stato ratificato il protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, mentre, a proposito del protocollo 4, le autorità turche hanno trasmesso informazioni al fine di dimostrare che disposizioni analoghe sono già presenti nella legislazione nazionale turca.

Ritiene opportuno sollecitare l'Unione europea a una verifica quanto più possibile rigorosa della politica del Governo turco in materia di diritti umani e delle misure di contrasto del terrorismo. Inoltre, l'adozione di misure per la gestione dei flussi migratori dovrebbe essere preceduta da un'attenta analisi delle ragioni ambientali, economiche e politiche che determinano le migrazioni, anche attraverso il contributo delle società civili e degli intellettuali dei Paesi di origine dei rifugiati.

Infine, è indispensabile un'assunzione di responsabilità da parte dell'Unione europea – che ha innegabili interessi economici in quelle aree – in merito alle cause che determinano le migrazioni. Non solo bisogna deplorare, a suo avviso, la costruzione di barriere volte a impedire l'arrivo dei profughi, ma occorre altresì evitare che le iniziative intraprese costituiscano un alibi per mascherare le responsabilità dei Paesi europei.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria**315^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.**La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE REFERENTE*

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

- (1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice GINETTI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 37.50 incentrato sull'ampliamento delle misure alternative per i minori in una logica di valorizzazione della funzione rieducativa della pena; l'emendamento in sostanza mira a riservare degli ambiti di reinserimento sociale per i minori con l'intento di evitare che i giovani adulti svolgano un'attività di proselitismo, molto negativa per il recupero dei minori stessi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma su alcuni emendamenti relativi all'articolo 17; in particolare richiama l'attenzione sugli emendamenti 17.1 e 17.2, volti a sopprimere l'intero articolo ovvero, in subordine, il comma 1 dell'articolo medesimo. Osserva, in particolare, che appare irragionevole il testo approvato dalla Camera dei deputati, che limita solo ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale la possibilità che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dilazioni nell'arco di cinque giorni l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Di qui la proposta soppressiva della disposizione in esame. Si sofferma poi sugli emenda-

menti 17.6 e 17.7, che mirano a modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale. Il successivo emendamento 17.8 è volto a sopprimere la disposizione di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si sofferma poi sull'emendamento 17.13 che – con riferimento all'articolo 360 del codice di procedura penale, come modificato dai commi 3 e 5 dell'articolo 17, relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili – sostituisce il termine di cinque giorni con quello di dieci giorni per la formulazione della richiesta di incidente probatorio. Il successivo emendamento 17.15 riscrive sostanzialmente l'intero comma 5 dell'articolo 17, approvato dalla Camera dei deputati, relativo agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, evitando di prevedere un termine di dodici mesi per le ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) n. 1), 3) e 4) – nel presupposto che un simile termine sarebbe eccessivo – e modificando correlativamente l'articolo 412 del codice di procedura penale.

Quindi si apre un breve dibattito sulla portata dell'emendamento testé illustrato dal senatore Caliendo, al quale partecipano il relatore CUCCA (PD), i senatori BUCCARELLA (M5S) e LUMIA (PD), nonché la senatrice CAPACCHIONE (PD).

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma poi sull'emendamento 17.16 che prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale, nel senso che il giudice deve verificare la tempestività degli adempimenti relativi alla iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335.

Dopo aver illustrato l'emendamento 17.20, l'oratore si sofferma quindi sugli emendamenti 17.28, 17.29, 17.32, 17.42 e 17.47, volti, rispettivamente, a modificare gli articoli 408, 409, 410-*bis* del codice di procedura penale, come modificati o introdotti dal testo in esame. In particolare, richiama l'attenzione sull'emendamento 17.32 che, con riferimento alla richiesta di archiviazione di cui all'articolo 409, mira a correggere la nuova disposizione che pare sottoponga il giudice alle direttive del pubblico ministero, violando il principio costituzionale che prevede che il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Il senatore Caliendo si sofferma altresì sull'emendamento 17.47, soppressivo del comma 11 del citato articolo 17 del testo unificato in esame, contenente una disposizione transitoria – a suo avviso non condivisibile – che prevede di applicare le nuove disposizioni di cui agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale solo ai procedimenti per i quali l'iscrizione dei nominativi nel registro degli indagati avviene successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 19 del testo unificato adottato dalla Commissione, i senatori GIARRUSSO (M5S) e BUCCARELLA (M5S) aggiungono la firma all'emendamento 19.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma quindi sull'emendamento 19.3, soppressivo dell'articolo 19, volto ad abrogare l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, che prevede, attualmente, un'ordinanza del giudice per l'integrazione delle indagini preliminari, ove queste siano incomplete.

Passa poi in esame l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo 20 del testo unificato in esame che reca modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 428 del codice di procedura penale; il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che, contro la sentenza di non luogo a procedere, si possa proporre ricorso in appello e non più ricorso per cassazione, come previsto dalla disposizione vigente. L'oratore, a nome del gruppo di Forza Italia, ritiene non condivisibile la proposta di riforma in esame, in quanto la predetta competenza relativa all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere non incide in modo significativo sul carico di lavoro della Suprema Corte.

Il senatore Caliendo, con riferimento agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 21, sottolinea il rilievo delle proposte emendative relative al comma 3 dell'articolo 21, con cui viene introdotto un nuovo comma 6-*bis* nell'articolo 438 del codice di procedura penale. Al riguardo l'oratore ritiene del tutto incomprensibili le ragioni della scelta di prevedere che la richiesta di giudizio abbreviato determini la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, nonché la preclusione delle questioni di competenza per territorio. Una simile previsione – oltre a essere difficilmente giustificabile sul piano della tutela dei diritti della difesa per il suo carattere palesemente derogatorio dell'ordinario assetto processuale – rischia inoltre di risultare fortemente disfunzionale sul piano applicativo, essendo evidente il suo effetto disincentivante rispetto alle possibili richieste di giudizio abbreviato e, conseguentemente, l'impatto negativo che ciò può avere sul funzionamento delle strutture giudiziarie, che dipendono in misura significativa dall'effetto deflattivo derivante dall'uso di tale forma di rito speciale. Ulteriori perplessità suscitano poi le correlate previsioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 21 del testo unificato, che richiamano l'applicabilità del citato nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 nell'ipotesi di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato.

Seguono brevi interventi del presidente D'ASCOLA – che richiama l'attenzione sul fatto che l'applicabilità del citato nuovo comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale non è richiamata nelle altre ipotesi di trasformazione di riti speciali, in particolare nei casi di giudizio direttissimo e opposizione al decreto penale di condanna – e del relatore CUCCA (*PD*), che manifesta anch'egli perplessità sui risvolti applicativi della previsione di cui al citato nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 del codice di procedura penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) passa ad esaminare brevemente gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 23, sottolineando come la previsione di un'esposizione introduttiva del pubblico ministero subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattito appaia sistematicamente incompatibile con il principio della parità delle parti processuali.

Relativamente agli articoli 25 e 26 del testo unificato manifesta fortissime perplessità, giudicando del tutto incomprensibile la scelta della Camera dei deputati – riproposta nei due articoli in questione – di prevedere che il valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive passi dagli attuali 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva a 75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. È infatti del tutto evidente che questa scelta si risolve automaticamente in un inasprimento significativo del trattamento punitivo del non abbiente che, ovviamente, corre un maggior rischio di conversione per insolvibilità della pena pecuniaria in pena detentiva. Sotto un diverso punto di vista l'intervento proposto sull'articolo 459 del codice di procedura penale – in materia di decreto penale di condanna – prevede poi che il valore giornaliero della pena pecuniaria non possa in questo caso essere inferiore alla somma di 75 euro e non possa superare di dieci volte tale ammontare. In tale specifico ambito, quindi, si pone piuttosto il problema di una eccessiva discrezionalità del giudice nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, che gli appare difficilmente giustificabile.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Caliendo e rileva come, soprattutto con riferimento ad alcune fattispecie di reato quali, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza, la possibilità che, in sostituzione di pene detentive, siano irrogate pene pecuniarie – che, sulla base degli attuali valori di conversione previsti dall'articolo 135 del codice penale, possono risultare anche molto elevate – assicura anche un significativo effetto deterrente, che la modifica proposta all'articolo 26 del testo in esame rischia di compromettere.

Il relatore CASSON (*PD*) ricorda che i valori di conversione delle pene pecuniarie in detentive sono stati da ultimo modificati nel 2009, anche al fine di ridurre il fenomeno dell'ingresso in carcere di persone che, non potendo pagare per insolvibilità la pena pecuniaria, finivano per contribuire in tal modo al congestionamento delle strutture detentive.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di discussione sugli emendamenti presentati al testo in esame, raccomanda in particolare l'approvazione degli emendamenti 1.15, 2.11 e 3.3. In ordine a quest'ultimo, più specificamente sottolinea le vistose perplessità che suscita il fatto che l'articolo 3 del testo in esame sceglie di intervenire nuovamente sul disposto dell'articolo 416-*ter* del codice penale, che è stato modificato appena due anni fa, e ciò per di più in una logica di inasprimento delle sanzioni che non appare giustificata da alcun dato effettivo

e che, come sempre accade in questi casi, risulterà del tutto inutile sul piano dell'efficacia deterrente della previsione incriminatrice.

Passando poi agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 7, il senatore Malan sottolinea l'assurdità della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7, come proposto con l'emendamento 7.1000 dei relatori. La previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado, facendo seguire tale effetto anche qualora il primo grado di giudizio si concluda con una sentenza di assoluzione, gli appare una vera e propria assurdità, che finisce per far pagare a un innocente finito sotto processo il costo aggiuntivo di una soggezione a tempo indeterminato alla possibilità di irrogazione della sanzione penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) passa poi in rassegna gli emendamenti a sua firma relativi al comma 3 dell'articolo 27 del testo in esame. In ordine a tale disposizione sottolinea come la scelta di attribuire anche al giudice *a quo* il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, nei casi in cui ricorrano i vizi formali indicati nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 591 del codice di procedura penale – che il citato comma 3 che l'articolo 27 propone di inserire – gli appaia del tutto incomprensibile e, soprattutto, possibile causa di disfunzioni nel funzionamento della macchina giudiziaria, dovendosi al riguardo tener conto di come tale facoltà si aggiunga alla facoltà – che permane – del giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità anche per gli stessi motivi e che, inoltre, la modifica introdotta rischia di moltiplicare i ricorsi in cassazione, con una trasmigrazione di carte processuali da un ufficio all'altro che non si vede davvero quale beneficio possa apportare.

Il presidente D'ASCOLA ritiene che i rilievi svolti dal senatore Caliendo sull'articolo 27 meritino un'attenta riflessione, dovendosi al riguardo tener presente che la soluzione che viene proposta con il comma 3 dell'articolo 27 in esame ripropone sostanzialmente quella originariamente contenuta negli articoli 207 e 209 del vecchio codice di procedura penale, soluzione che si ritenne opportuno abbandonare nel nuovo codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 luglio 2016

**Plenaria
603^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2344-A) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare in punto di copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame costituisce la modifica di una legge di sistema, fa presente che taluni degli emendamenti riguardanti l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo degli enti locali già a partire dal 2017 sarebbe preferibile fossero quantificati e coperti. Ricorda infatti che l'operazione analoga compiuta con la legge di stabilità per il 2016 era stata adeguatamente compensata sotto il profilo finanziario. Tuttavia, essendo il Governo consapevole della necessità di consentire il libero sviluppo del dibattito senza il vincolo del parere contrario, come peraltro è avvenuto anche per l'esame in sede referente, fa presente che su taluni di questi emendamenti esprimerà, nell'*iter* in Assemblea, il proprio parere contrario nel merito degli stessi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede, incidentalmente, di sapere se il testo proposto dalla Commissione recepisce la condizione posta, nel proprio parere, dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali.

Il presidente TONINI risponde confermando il recepimento della condizione a opera degli emendamenti presentati dalla relatrice e approvati dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO interviene in relazione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202 riguardanti l'Ufficio parlamentare di bilancio. Dopo aver rammentato che si tratta di emendamenti aventi un unico fine, seppur presentati in formulazioni diverse da differenti Gruppi parlamentari, e non discussi durante l'esame in Commissione, chiarisce che la motivazione è riferita alla difficoltà dell'Ufficio parlamentare di bilancio di accedere alle banche dati necessarie allo svolgimento della propria attività a cui si contrappone l'impossibilità, per l'Istat, di consentire l'accesso ad alcune delle proprie banche dati in assenza di una legge che autorizzi l'Istituto a derogare al regolamento europeo e alla normativa nazionale che disciplina tale accesso. Fa quindi presente che la proposta sottoscritta dal senatore Guerrieri Paleotti è quella che il Governo ritiene preferibile; preannuncia pertanto che in Assemblea chiederà agli altri presentatori di sottoscrivere quella formulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione di un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'emendamento 40.0.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta principale 40.0.100 (testo 2), con particolare riguardo al comma 5, al fine di escludere l'estensione di norme di agevolazione. Rispetto ai subemendamenti non vi sono osservazioni di competenza. Illustra, poi, l'emendamento 34.0.300/2 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 40.0.100 (testo 2), volto alla ridefinizione della disciplina sulla locazione finanziaria, il Dipartimento del tesoro ha predisposto una nota tecnica da cui si evince un parere contrario motivato dalle possibili sovrapposizioni nelle attività operative di banche e intermediari finanziari che ne potrebbero derivare. Dal punto di vista più strettamente di finanza pubblica, si dovrebbe approfondire anche la parte di carattere fiscale che in questo momento appare problematica. Ribadisce pertanto un parere contrario.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) nel dichiararsi d'accordo con il parere formulato dal vice ministro, stigmatizza la prassi di intervenire in maniera asistemica per modificare normative organiche, evidenziandone i rischi per il buon funzionamento del sistema.

Il vice ministro MORANDO osserva che la proposta 34.0.300/2 (testo 2) è suscettibile di produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nel caso in cui le «società patrimoniali» a cui si riferisce possano essere di natura pubblica. Esprime quindi un parere contrario sulla lettera *b*).

Quanto agli emendamenti sospesi, fa presente che l'emendamento 34.0.200 e il relativo subemendamento 34.0.200/1 non presentano ricadute dirette sulla finanza pubblica che giustifichino un parere contrario. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata da cui si evince che l'emendamento 37.0.100 non presenta profili finanziari. Riferisce quindi che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'Amministrazione di merito che però non è stata ritenuta in grado di superare le obiezioni sollevate e pertanto non è stata al momento verificata.

Il PRESIDENTE riferisce che è pervenuta una relazione tecnica del Ministero di giustizia positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 42.2000 su cui la Commissione si è precedentemente espressa in senso contrario per assenza di relazione tecnica. Propone pertanto la revisione del parere precedentemente espresso.

Il vice ministro MORANDO chiarisce a tal proposito che l'emendamento 42.2000 è volto a razionalizzare la struttura territoriale degli archivi notarili indipendentemente dalla distribuzione territoriale dei distretti notarili di riferimento, in vista dell'obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche. Il Ministero di giustizia dimostra che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ma, anzi, potrebbe comportare risparmi di spesa in conseguenza della riduzione del numero dei distretti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*), e 36.100 (testo 2). Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.200, 34.0.200/1 e 37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2). A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000.».

La Commissione approva.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore LAI (*PD*), illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre valutare le proposte 4.1 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 19.3 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare l'esame delle proposte per consentirgli di acquisire gli elementi tecnici necessari.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2233) *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 22, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 9, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.0.3. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.7 (e le analoghe 9.8 e 9.10), 9.9 e 9.0.1 (e l'analogha 9.0.2). Occorre altresì valutare gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6. Per quanto riguarda l'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri

gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.13, 10.15 (e gli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20), 10.21 e 10.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 10.14. Occorre inoltre valutare gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.12, 10.22, 10.23 e 10.0.2. Con riferimento all'articolo 11, comportano maggiori oneri le proposte 11.15, 11.16 e 11.0.3 (con le analoghe 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9). Appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 11.1 (e sugli analoghi 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10). Quanto all'articolo 12, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.3 (e l'analoga 12.0.4) e 12.0.5. Occorre altresì valutare gli emendamenti 12.1 e 12.0.6 (e gli analoghi 12.0.7 e 12.0.8). In merito all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.15 e 13.200. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 13.200/1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5 (e l'identico 13.6) e 13.100 (in relazione al testo). Quanto all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.4, 14.0.1 (e l'analogo 14.0.2) e il subemendamento 14.100/2. In relazione all'articolo 15, comporta maggiori oneri il subemendamento 15.100/1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 15.7 e 15.100. Occorre altresì valutare le proposte 15.1, 15.5, 15.100/2, 15.100/3 e 15.100/10 (con le analoghe 15.100/7, 15.100/8 e 15.100/9). Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre valutare gli emendamenti 16.0.1 (con l'analogo 16.0.2) e 16.0.3 (con l'analogo 16.0.4). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17. Quanto all'articolo 18, occorre valutare l'emendamento 18.0.1. Con riferimento all'articolo 19, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 19.2 e 19.3 (con gli analoghi 19.4 e 19.5). Occorre inoltre valutare la proposta 19.6. Quanto all'articolo 20, comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.5. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 20.0.7. Occorre altresì valutare gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4, 20.0.3 (e l'analogo 20.0.4), 20.0.6 e 20.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 22.

Il vice ministro MORANDO chiede di sospendere l'esame della proposta 9.1, in quanto è in atto un tentativo di redazione di un testo che comprenda le proposte 5.1, 9.1 e 11.2, su cui poi verrà messa a disposizione, nella seduta antimeridiana di domani, una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.10, in quanto determinano oneri non quantificati. Ritiene inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 9.9, 9.0.1 e 9.0.2, mentre il parere è contrario 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che la proposta 10.9 istituisce delle prestazioni previdenziali senza prevedere dei corrispondenti contributi, determinando perciò degli effetti finanziari non valutabili. Esprime quindi considerazioni analoghe sulla proposta 10.10, mentre fa presente che l'emendamento 10.13 comporta maggiori oneri.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 10.15 e sugli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20 in quanto volti a sospendere gli studi di settore, nonché il pagamento delle imposte in caso di malattia. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.21, 10.0.1 e 10.14 in quanto determinano minori entrate. Quanto all'emendamento 10.6, fa presente il carattere asistemico della proposta, esprimendo quindi un parere contrario per la confusione che creerebbe nella normativa. Reputa invece che il carattere asistemico della proposta 10.12 non sia sufficiente a motivare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Motiva quindi il parere contrario sugli emendamenti 10.22, 10.23 e 10.0.2 sulla base dei maggiori oneri che ne deriverebbero, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 10.4 e 10.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, fa presente che le proposte 11.15 e 11.16 comporterebbero una riduzione strutturale delle entrate fiscali. Una riduzione rilevante del gettito fiscale è altresì associabile all'emendamento 11.0.3 e agli analoghi 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9. Quanto all'emendamento 11.2, ne rammenta la necessità di mantenerne sospeso l'esame insieme all'emendamento 9.1 precedentemente trattato. Propone pertanto di sospendere l'esame anche sugli emendamenti 11.1 e da 11.3 a 11.14. Rileva quindi che la quantificazione degli oneri dell'emendamento 11.0.1 è non divisibile e che comunque il fondo individuato per la copertura non presenta le risorse sufficienti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.0.2 e 11.0.10 per gli effetti negativi sulla finanza pubblica che ne deriverebbero.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.4, 9.0.3, 9.7, 9.8, 9.10, 9.9, 9.0.1, 9.0.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.9, 10.10, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.14, 10.6, 10.22, 10.23, 10.0.2, 11.15, 11.16, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.12. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite agli articoli da 9 a 11, ad eccezione delle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14, su cui il parere rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 1 a 5, riguardanti la riorganizzazione delle autorità portuali, che la relazione tecnica riferita alla legge di delega n. 124 del 2015 aveva associato a detta riorganizzazione «consistenti risparmi», non quantificabili al momento del conferimento della delega. Tali risparmi, come pare desumersi dalla relazione tecnica, dovrebbero discendere essenzialmente dalla riduzione del numero delle attuali autorità portuali e dalla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse. Ciò premesso, rileva che alle disposizioni non vengono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Appare quindi utile acquisire dal Governo chiarimenti rispetto agli effetti finanziari attesi dalla riorganizzazione prevista. Gli articoli da 6 a 12, concernenti gli uffici territoriali portuali e gli organi dell'Autorità di sistema portuale, prevedono una revisione degli organi relativi alle Autorità di sistema portuale, diretta a ridurre tali organi e a snellirne la composizione. Con riferimento all'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, appare necessario acquisire conferma che tale previsione sia attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, la norma fa riferimento esclusivamente agli emolumenti del Presidente che vengono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, evidenzia che la norma non specifica gli emolumenti eventualmente spettanti agli altri componenti del Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP; andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti. In particolare, in relazione all'articolo 7 dove si precisa che i componenti partecipano a titolo gratuito e che non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad escludere effetti sulla finanza pubblica per i predetti rimborsi, definiti «eventuali» dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma pone a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 l'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. In proposito appare utile ricordare che tale autorizzazione di spesa è destinata alla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla quale, nel bilancio di previsione dello Stato è iscritto uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016-2018 (capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Appare pertanto necessario che il Governo assicuri che all'onere previsto dalla disposizione in esame si possa far fronte utilizzando le risorse destinate alla citata struttura tecnica di missione, senza comprometterne il funzionamento. In ordine agli articoli da 13 a 17, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 84 del 1994, con riferimento agli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, a carico delle autorità marittime e all'istituzione dello sportello unico nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, appare utile acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di attuare tali disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 18, concernente lo sportello unico doganale e dei controlli, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che lo sportello unico doganale possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili. A tal fine la norma rinvia anche ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le risorse di cui lo sportello potrà avvalersi, senza peraltro indicare tali dotazioni. In proposito, andrebbero pertanto acquisiti ulteriori chiarimenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si riserva di intervenire nella seduta antimeridiana di domani per poter approfondire il tema. Osserva, infatti, che il decreto in esame ha suscitato numerose discussioni in ordine alla modifica della natura giuridica delle autorità portuali da esso prevista, a fronte di una delega che si limita a prevedere il riordino delle autorità medesime. Prega a tal proposito il relatore di valutare attentamente il parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Parere al Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni in esso stabilite e l'acquisizione di una situazione di sintesi delle risorse umane e strumentali ad oggi applicate ai settori di intervento modificati rispetto alla normativa vigente, in riferimento a ciascuna forza di polizia. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente la razionalizzazione dei presidi di polizia sarebbe opportuno qualche chiarimento al fine di consentire con certezza l'identificazione della quota parte dei risparmi riconducibile alla spesa corrente, distintamente da quella relativa alla spesa classificata in conto capitale, esclusiva-

mente contabilizzata in relazione alla Guardia di finanza. In relazione all'articolo 4, commi 3 e 4, ove si prevede che la Guardia di finanza rimanga l'unica forza avente a disposizione una flotta navale strutturata e sarà perciò obbligata a fornire supporto alle altre forze di polizia, occorre acquisire conferma che a tale compito possa essere data attuazione avvalendosi delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, posto peraltro che la relazione tecnica ascrive a tale riordino della flotta in capo alla Guardia di finanza degli oneri nel 2016. Analogo chiarimento andrebbe fornito anche in relazione alla gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia per le attività previste dall'articolo 5 ai commi 1, 2 e 3. Riguardo all'articolo 8, che prevede la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato, ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lettera c)) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinamentale del Corpo forestale non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata. In relazione all'articolo 12, relativo ai contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato e alla loro dislocazione, (posto che la legge delega di cui lo schema è attuativo ha previsto il riconoscimento di eventuali assegni *ad personam* al fine di compensare i dipendenti interessati al passaggio ad altre amministrazioni da eventuali differenze retributive rispetto al trattamento in godimento) avrebbe dovuto essere corredato da una relazione tecnica, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, con proiezione almeno decennale degli effetti, non solo con riferimento al trattamento fondamentale, ma anche in relazione a quello accessorio. Analoga osservazione vale anche per gli articoli 16, 17 e 18 relativi ai transiti del personale del Corpo forestale, rispettivamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato. Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni transitorie e finali, in relazione al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali di cui le amministrazioni interessate potrebbero essere chiamate a rispondere anche sul piano giudiziale. Per ulteriori approfondimenti, con particolare riguardo ai profili di quan-

tificazione di spese e risparmio rinvia alla Nota n. 136 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TONINI comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CON-
NESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

382^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce sugli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi convocata per

la programmazione dei lavori. Si sofferma, in particolare, sull'articolato e ampio dibattito concernente l'opportunità di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio con le audizioni dei magistrati Marina Tavassi – presidente di Sezione Tribunale imprese di Milano –, Maria Acierno – consigliere della I Sezione civile della Corte di cassazione – e Luigi Orsi – sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. La proposta di integrazione, sulla quale i Gruppi di opposizione hanno espresso perplessità, non confligge con la conclusione dell'indagine conoscitiva, trattandosi di una procedura che potrà essere programmata in tempi brevi. Rimane fermo l'obiettivo di concludere l'indagine per poi esaminare i disegni di legge istitutivi di una commissione di inchiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice BOTTICI (M5S) ribadisce la contrarietà già espressa in sede di Ufficio di Presidenza rispetto alla programmazione di ulteriori audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva, tenuto conto del rischio di una dilatazione eccessiva dei tempi necessari ad avviare l'inchiesta parlamentare sul sistema bancario, specie a fronte delle sofferenze di parti importanti del settore, quali la Banca Monte dei Paschi di Siena, particolarmente esposte alle reazioni dei mercati. Denuncia la volontà dilatoria della maggioranza che non intende dar vita alla commissione d'inchiesta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi, svolta nell'odierno Ufficio di Presidenza, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

290^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 9.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2), nonché gli ordini del giorno G/2287/12/7, G/2287/13/7, G/2287/14/7, G/2287/15/7 e G/2287/16/7, derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati, tutti pubblicati in allegato.

Avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere contrario sul 21.1, 21.2 e 21.3/1, raccomandando invece l'approvazione del 21.3. Il parere è analogamente contrario sul 21.4 e 21.5.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 21.1 e 21.2, nonché il subemendamento 21.3/1.

La Commissione approva quindi il 21.3, con conseguente preclusione della prima parte del 21.4.

Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 21.4, per la parte non preclusa dall'approvazione del 21.3, nonché 21.5.

In sede di articolo 22, la relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un avviso contrario su tutti i subemendamenti al 22.1, su cui invece il parere è favorevole. Invita invece i presentatori a ritirare il 22.3 i cui contenuti sono di fatto assorbiti dal 22.1, che reca una formulazione migliore. Il parere invece è contrario sul 22.2, 22.4, 22.5 e 22.6, mentre è favorevole sul 22.7.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 22.1/1, 22.1/2 e 22.1/3 sono respinti.

La Commissione approva l'emendamento 22.1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) riconosce l'analogia di contenuto tra il proprio emendamento 22.3 e il 22.1, sebbene il riferimento al «*budget*» non sembri a suo avviso ostativo, tenuto conto dell'utilizzo frequente di termini non italiani nella legislazione. Ritira comunque il 22.3.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 22.2, che includeva il parametro dei giorni di permanenza dei film nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita. Manifesta quindi dispiacere per il non accoglimento della proposta emendativa da parte della relatrice a cui chiede comunque un ripensamento.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 22.2, 22.4, 22.5 e 22.6 sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 22.7 risulta invece approvato.

In sede di articolo 23, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sul 23.1 e 23.2, cui si associa il sottosegretario CESARO.

L'emendamento 23.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2 non è approvato.

In sede di articolo 24, la relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere favorevole sul 24.1 nonché sul 24.2 e 24.3, osservando come di fatto risulterebbe assorbito anche il proprio emendamento 24.4. Il parere è invece contrario sul 24.5 e 24.6. Invita poi a ritirare il 24.7 in quanto i contributi selettivi devono essere prioritariamente destinati al cinema, altrimenti l'audiovisivo potrebbe diventare predominante. Il parere è contrario sul 24.8, 24.10, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.17 (identico al 24.18), 24.20, 24.21 e 24.22. Si esprime invece in senso favorevole sul 24.9, 24.11, 24.14 e 24.19.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 24.1, con conseguente assorbimento del 24.2, 24.3 (prima parte) e 24.4. Approva altresì con separata votazione l'emendamento 24.3 (seconda parte).

Con separate votazioni, risultano indi respinti gli emendamenti 24.5 e 24.6, mentre l'emendamento 24.7 è ritirato dal senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), intervenendo sul 24.8, fa notare che l'obiettivo della proposta è di ampliare la platea alle *start up*.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) osserva che il riferimento alla presenza per il 100 per cento di giovani nelle suddette *start up* rischia di essere riduttivo, ma si dichiara disponibile ad un approfondimento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento del 24.8.

Posto ai voti, l'emendamento 24.9 è approvato.

La Commissione respinge invece il 24.10 e, successivamente, approva il 24.11.

Con separate votazioni, gli emendamenti 24.12 e 24.13 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva poi il 24.14.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 24.15, 24.16 e 24.17 (identico al 24.18).

Dopo che la senatrice Elena FERRARA (*PD*) ha sottoscritto il 24.19, esso è posto ai voti ed approvato.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 24.20, 24.21 e 24.22 sono respinti, mentre il 24.23 decade.

In sede di articolo 25, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sul 25.1 e contrario sul 25.2. Nel raccomandare l'approvazione del 25.100 si esprime in senso contrario sul 25.100/1. Il parere è analogamente contrario sul 25.4 (testo 2)/2 mentre il parere è favorevole sul 25.4 (testo 2). Si esprime in senso contrario sul 25.3 e 25.5, manifestando invece un parere positivo sul 25.101, 25.6, 25.7 (testo 2), analogo al 25.8. Il parere è infine contrario sul 25.9 e favorevole sul 25.10. Tiene comunque a precisare che, in linea generale, rispetto ad emendamenti che entrano nel merito del contenuto delle opere, l'opinione contraria è motivata esclusivamente da ragioni di tecnica legislativa, tenuto conto che si tratta di elementi di dettaglio che saranno affrontanti nei decreti attuativi.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

L'emendamento 25.1 è approvato dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 25.2 non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 25.100/1, l'emendamento 25.100 risulta approvato.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 25.4 (testo 2)/2, la Commissione approva l'emendamento 25.4 (testo 2).

Con separate votazioni, gli emendamenti 25.3 e 25.5 sono respinti.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 25.101, 25.6 e 25.7 (testo 2) risultano approvati. L'emendamento 25.8 è assorbito dall'approvazione del 25.7 (testo 2).

Dopo che l'emendamento 25.9 è decaduto per assenza del proponente, la Commissione approva l'emendamento 25.10 a cui hanno aggiunto la firma i senatori CONTE (*AP (NCD-UDC)*) e Francesca PUGLISI (*PD*).

In sede di articolo 26, la relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere contrario sul 26.3, raccomandando l'approvazione del 26.4. Invita poi a ritirare il 26.5 altrimenti il parere è contrario, tanto più che il parere risulta invece favorevole sul 26.6. Quanto al 26.7, ne propone una riformu-

lazione che precisi meglio il riferimento alla dichiarazione di interesse culturale; ove fosse accettata il parere sarebbe favorevole. Dopo aver espresso un parere contrario sul 26.8, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 26.9 e 26.10, onde confluire sul 26.11, su cui il parere è favorevole. Il parere è poi contrario sul 26.13 mentre risulta favorevole sul 26.14 (identico al 26.15). Si esprime inoltre in senso contrario sul 26.16, 26.17 e 26.19, manifestando un avviso favorevole sul 26.18.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 26.3 non è approvato.

La Commissione approva indi l'emendamento 26.4, mentre il 26.5 decade per assenza del proponente.

Dopo che la senatrice Elena FERRARA (*PD*) ha sottoscritto l'emendamento 26.6, esso posto ai voti è approvato dalla Commissione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), accedendo all'invito della relatrice, riformula il 26.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dalla Commissione.

L'emendamento 26.8 è respinto, mentre il 26.9 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 26.10.

Posto ai voti, l'emendamento 26.11 è approvato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) preannuncia l'intenzione di voler compiere un approfondimento sulle ragioni che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul 26.12, onde valutarne una possibile riformulazione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti sul coinvolgimento dell'Istituto per il credito sportivo, previsto dall'emendamento 26.12.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), in qualità di primo firmatario del 26.12, segnala che l'Istituto per il credito sportivo ha anche compiti sul patrimonio culturale, nonostante siano dedicate a questo scopo risorse limitate. Tale circostanza è stata peraltro confermata durante l'audizione del predetto Istituto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato dello stato di salute dello sport.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ricorda che nella risoluzione approvata al termine dell'affare assegnato sulla musica (*Doc. XXIV, n. 47*) era stato inserito uno specifico richiamo all'Istituto per il credito sportivo.

Il PRESIDENTE fa notare che un'eventuale riformulazione del 26.12 comporterebbe l'accantonamento anche degli emendamenti da 26.13 a 26.19, in quanto vertenti sulle stesse parti di testo. Dispone quindi l'accantonamento delle suddette proposte emendative.

In sede di articolo 27, la relatrice DI GIORGI (*PD*) si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 16, esprimendo un parere contrario sul 27.1 e sul 27.3. Il parere è invece favorevole sul 27.2 nonché sul 27.0.1, il cui subemendamento registra un orientamento contrario.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 16 purchè venga riformulato l'impegno al Governo introducendo l'espressione «valutare l'opportunità di introdurre meccanismi», al posto della formulazione attuale. Il parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dalla relatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) recepisce il suggerimento del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno n. 16 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 27.1.

L'emendamento 27.2 è invece approvato.

L'emendamento 27.3 risulta decaduto per assenza del proponente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 27.0.1/1, segnala che esso si limita a modificare la copertura evitando di attingere dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Chiede dunque un ripensamento da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) e il sottosegretario CESARO confermano il parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 27.0.1/1 è respinto.

La Commissione approva poi il 27.0.1.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 27.0.2 (testo 2) è stato accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

In sede di articolo 28, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 28.0.1 (testo 2) in quanto non si è ancora espressa la 5^a Commissione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si esprime in senso contrario sul 28.1, 28.2, 28.5 e 28.0.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore GIRO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 28.1.

Posto ai voti, l'emendamento 28.2 non è approvato, mentre il 28.5 e il 28.0.2 decadono per assenza del proponente.

In sede di articolo 29, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati, tenuto conto che sull'emendamento 29.1 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

In sede di articolo 30, la relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare il 30.2 altrimenti il parere è contrario, così come sul 30.3 e 30.4. Il parere invece è favorevole sul 30.5 e sulla prima parte dell'emendamento 30.6 identica al 30.7. Per tali ragioni, chiede che l'emendamento 30.6 venga posto ai voti per parti separate, manifestando un avviso contrario sulla seconda parte del suddetto emendamento. Raccomanda infine l'approvazione del 30.1.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge il 30.2 e il 30.3, mentre il 30.4 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi il 30.5.

I senatori CONTE (*AP (NCD-UDC)*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), LIUZZI (*CoR*) e Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 30.6.

Il PRESIDENTE dispone quindi la votazione per parti separate dell'emendamento 30.6 (prima parte) identico al 30.7, che risulta approvato.

La seconda parte dell'emendamento 30.6 è poi posta in votazione e respinta.

La Commissione approva altresì il 30.1.

In sede di articolo 31, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché dei subemendamenti già presentati al 31.0.1, che andranno riferiti al 31.0.1 (testo 2).

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si esprime in senso favorevole sul 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5 e 31.6, manifestando invece un parere contrario sul 31.7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

I senatori Francesca PUGLISI (*PD*), Elena FERRARA (*PD*) e LIUZZI (*CoR*) sottoscrivono l'emendamento 31.1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento del 31.2, 31.3 e 31.5.

La Commissione approva altresì l'emendamento 31.4 con conseguente assorbimento del 31.6.

L'emendamento 31.7 risulta decaduto.

In sede di articolo 32, il PRESIDENTE fa notare che le proposte presentate dalla relatrice recepiscono testualmente le condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 32.100 e 32.101 risultano approvati dalla Commissione.

In sede di articolo 33, la relatrice DI GIORGI (*PD*) si esprime in senso contrario sul 33.1, 33.2 e 33.3.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 33.1 e 33.2 sono respinti, mentre l'emendamento 33.3 decade per assenza del proponente.

In sede di articolo 34, il PRESIDENTE precisa che, in merito alla proposta di stralcio S34.1 inerente lo spettacolo dal vivo, ove fosse approvata dalla Commissione, su di essa si dovrà comunque esprimere l'Assemblea in via definitiva ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

Segnala altresì che dall'approvazione della proposta di stralcio deriva la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Ricorda poi che una volta approvato lo stralcio di alcune disposizioni, esse diventano l'oggetto di un autonomo disegno di legge. Nel caso specifico, come la Commissione ha avuto modo di segnalare nel parere ap-

provato sul Documento di economia e finanza (DEF) 2016 e come previsto nella risoluzione approvata in Aula sul DEF medesimo, il Governo ha manifestato l'intenzione di confermare la qualifica di collegato anche all'eventuale disegno di legge sullo spettacolo derivante dallo stralcio.

Il sottosegretario CESARO conferma la volontà del Governo di mantenere la qualifica di collegato per il provvedimento che risulterebbe dall'eventuale approvazione della proposta di stralcio, anche al fine di mettere mano al riordino dello spettacolo in tempi rapidi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede spiegazioni circa la modalità con cui il Governo intende procedere alla disciplina dello spettacolo, anche a seguito della recente sentenza n. 7479 del 2016 del TAR sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Sembrerebbe infatti che l'Esecutivo voglia emanare un decreto ministeriale per superare il pronunciamento del giudice amministrativo e dunque l'eventuale iniziativa legislativa del Parlamento risulterebbe vanificata.

Il PRESIDENTE ribadisce la volontà di separare il provvedimento sullo spettacolo onde renderlo un autonomo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Riconosce comunque che alcune questioni specifiche sul settore sono previste nel decreto-legge n. 113 del 2016 su cui comunque ci sarà un passaggio in Commissione in fase consultiva. Come più volte dichiarato, vi è dunque la volontà della maggioranza di procedere alla riforma dello spettacolo dal vivo mediante un disegno di legge qualificato come collegato.

Il sottosegretario CESARO rinnova l'intenzione del Governo di disciplinare la materia attraverso il disegno di legge che deriverà dall'approvazione dell'eventuale stralcio dell'articolo 34.

La Commissione approva dunque l'emendamento S34.1, con conseguente preclusione di tutti gli ordini del giorno ed emendamenti riferiti all'articolo 34 nonché del 36.0.1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) si augura che il Governo tenga conto dei contenuti degli emendamenti all'articolo 34 nonché del 36.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14,40.

In sede di articolo 35, il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 35.100 recepisce le osservazioni della Commissione bilancio sul testo.

Posto ai voti l'emendamento 35.100 è approvato.

In sede di articolo 37, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il 37.0.1.

Il PRESIDENTE fa presente che si procederà all'esame degli emendamenti già accantonati a partire da quelli all'articolo 2, con esclusione di quelle proposte su cui non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) nel raccomandare l'approvazione del 2.100 si esprime in senso contrario sul 2.3, rilevando che finora non è stata elaborata una definizione onnicomprensiva di «film documentario», in quanto qualsiasi tentativo rischia di non includere tutte le tipologie attualmente esistenti. Dichiara peraltro di aver svolto molti approfondimenti, anche rispetto alla normativa europea nel tentativo di normare la fattispecie.

Il parere è poi contrario sui subemendamenti 2.4/1 e 2.4/2 in quanto con riferimento al primo la definizione risulta pleonastica. Il parere è parimenti contrario sul 2.4/3 mentre è favorevole sul 2.4. Si esprime poi in senso contrario sul 2.5, in quanto le definizioni di lungometraggio e cortometraggio saranno demandate alle norme attuative e comunque la durata non è sufficiente a disciplinare compiutamente le due fattispecie. Sugli identici emendamenti 2.6 e 2.7 avanza un invito al ritiro, tenuto conto che sono analoghi al 2.4. Il parere è inoltre contrario sul 2.9, in quanto le *start up* possono essere incluse nel concetto di «imprese di nuova costituzione» previste nell'articolo 24. Sul 2.10 il parere è contrario, così come sul 2.12. Invita poi a ritirare gli emendamenti 2.11 e 2.13 i cui contenuti sono analoghi al 2.4.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice, precisando con riferimento al 2.9 che l'articolo 24 comma 3, menziona espressamente le imprese di nuova costituzione tra cui possono essere incluse le *start up*. Si tratta dunque di un principio condiviso.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 2.3, nega che non sia possibile elaborare una definizione di documentario e rileva criticamente che tale tentativo può essere fatto nella legislazione nazionale nonostante in Europa ciò non sia attualmente previsto.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) ribadisce che è difficile individuare una definizione di documentario che contempli tutta la casistica e paventa il rischio di escludere alcune opere. Pur reputando preferibile inserire detta fattispecie all'articolo 2, concorda con l'idea di evitare definizioni fuorvianti e conferma il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 non è approvato.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritira il subemendamento 2.4/1.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti i subemendamenti 2.4/2 e 2.4/3.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.4, con conseguente assorbimento degli identici emendamenti 2.6 e 2.7 per quanto concerne i capoversi *g-bis*) e *p-bis*) nonché preclusione del capoverso *g-quarter*). Quanto all'emendamento 2.11, risulta altresì assorbito il capoverso *m-bis*) e precluso il capoverso *m-ter*). E parimenti assorbito anche l'emendamento 2.13, nonché il periodo aggiuntivo previsto dall'emendamento 4.3.

Il PRESIDENTE, con riferimento agli identici emendamenti 2.6 e 2.7, fa presente che il restante capoverso *g-ter*) risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 25.100. Risulta altresì assorbito il capoverso *m-bis*) dell'emendamento 2.10 dall'approvazione dell'emendamento 25.100.

La Commissione respinge quindi il 2.5.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 2.9 interviene la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale dissenza dalle precisazioni della relatrice e del Governo, sottolineando che l'idea di *start up* non è sinonimo di impresa di nuova costituzione, tanto più che è stato presentato un apposito disegno di legge per definire la fattispecie. Prende dunque atto con disappunto di tale impostazione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) fa notare che il concetto di impresa di nuova costituzione è più inclusivo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) evidenzia che la *start up* ha una forte componente giovanile.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 2.9 prende la parola la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), la quale puntualizza a sua volta la non coincidenza tra il concetto di *start up*, che presuppone un modo innovativo di fare impresa, e l'impresa di nuova costituzione. Dopo aver richiamato le iniziative dell'attuale Governo proprio per il sostegno delle *start up*, segnala che l'emendamento poteva aggiungere una definizione ulteriore, non sostitutiva di quanto già previsto all'articolo 24.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 non è approvato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 2.10, per la parte non dichiarata assorbita dall'appro-

vazione del 25.100, sottolineando comunque che le definizioni sarebbero dovute essere più correttamente inserite all'articolo 2.

Il sottosegretario CESARO fa notare che l'associazione nazionale e i circoli di cultura cinematografica possono già assumere la gestione di sale, come prevede l'emendamento 2.10.

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 non è approvato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che l'emendamento 2.12 sottende un'esigenza che era stata avanzata durante le audizioni. Ritira dunque l'emendamento riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) segnala che è in corso una definizione di produttore indipendente in sede europea.

Il sottosegretario CESARO assicura che il tema è all'attenzione del Governo e dunque sarà adeguatamente valutato l'ordine del giorno preannunciato.

In sede di articolo 3, la relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare i subemendamenti 3.6/1, 3.6/2 e 3.6/3 altrimenti il parere è contrario, tenuto conto che il tema della fruibilità del cinema e dell'audiovisivo per le persone con disabilità è stato affrontato anche dall'emendamento 10.3 (testo 2), già approvato.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritira dunque il 3.6/1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) ritira a sua volta il 3.6/2, ritenendo tuttavia che esso sia più specifico per quanto concerne la disabilità uditiva. Lamenta peraltro un ritardo della politica e del Governo sul tema, augurandosi che vengano introdotte modalità idonee per mettere tutti in grado di fruire delle opere cinematografiche e audiovisive.

Posto ai voti, il subemendamento 3.6/3 non è approvato.

La Commissione approva invece l'emendamento 3.6.

In sede di articolo 4, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1 (testo 2) è accantonato in quanto su di esso non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Fa presente altresì che dell'emendamento 4.3 sarà posta in votazione solo la parte non assorbita dall'approvazione del 2.4, fino alla parola «nazionale».

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.3, prima parte, risulta approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è approvato.

In sede di articolo 8, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 8.12 (testo 2), risulta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), modificando il parere già reso, si esprime in senso favorevole sull'8.7, mentre invita a ritirare l'8.17, lettera *a*), anche tenuto conto che la lettera *b*) è stata dichiarata preclusa dall'approvazione dell'8.22 (testo 2). Quanto all'8.0.1, invita a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Su richiesta della relatrice DI GIORGI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'8.0.1 e degli altri emendamenti all'articolo 8. Ricorda altresì che restano accantonati gli emendamenti 9.1 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2) cui andranno riferiti i subemendamenti già presentati al 9.0.1.

In sede di articolo 10, il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato l'ordine del giorno n. 12, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno n. 12 purchè l'impegno al Governo venga riformulato sostituendo la formulazione attuale con la seguente «valutare l'opportunità di introdurre meccanismi».

La senatrice SERRA (*M5S*) riformula quindi l'ordine del giorno n. 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In relazione all'articolo 11, il PRESIDENTE conferma l'accantonamento dell'11.12 (testo 2), ricordando che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. 13 e 14, derivanti rispettivamente dalla trasformazione degli emendamenti 11.13 e 11.14.

Il sottosegretario CESARO accoglie l'ordine del giorno n. 13 mentre con riferimento al n. 14 propone di sostituire le parole «quota non inferiore al 20 cento» con le seguenti «quota appropriata».

Il senatore LIUZZI (*CoR*), accendendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno n. 14 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 12, la relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare il 12.2 precisando che le agevolazioni previste dal disegno di legge si riferiscono alle opere e non ai programmi.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede maggiori dettagli sulle ragioni dell'invito al ritiro.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si dichiara non soddisfatto dalla precisazione della relatrice manifestando stupore per l'accostamento, nell'articolo 12, di programmi didattici e formativi a opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza.

Su richiesta della relatrice DI GIORGI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del 12.2, proponendo fin d'ora di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti qualora fosse elaborata una nuova proposta da parte della relatrice di riscrittura del comma 2, dell'articolo 12.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rammenta che l'emendamento 14.0.1 (testo 2) è stato accantonato in attesa dei prescritti pareri. Fa presente poi che l'ordine del giorno n. 15 deriva dalla trasformazione del subemendamento 16.100/4.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno n. 15 purchè venga soppressa la premessa.

La senatrice SERRA (*M5S*) riformula dunque l'ordine del giorno n. 15 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

Il PRESIDENTE conferma l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 18 e all'articolo 19. Comunica poi che si procederà all'esame degli ulteriori emendamenti accantonati agli articoli 24 e 26.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), all'esito di un confronto con il Governo e con la presentatrice dell'emendamento 24.8, ne propone una riformulazione volta a inserire un riferimento alle *start up*, al comma 3 dell'articolo 24, anziché al comma 2.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) accoglie tale proposta e riformula il 24.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) su riserva di valutare un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 26.12.

L'emendamento 26.13 risulta decaduto.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 26.14 e 26.15 sono approvati dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 26.16 non è approvato, mentre il 26.17 risulta decaduto.

Le senatrici Elena FERRARA (*PD*) e BLUNDO (*M5S*) aggiungono al propria firma all'emendamento 26.18 che è approvato dalla Commissione, mentre il 26.19 risulta decaduto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana di domani mercoledì 13 luglio, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14. Restano confermate le altre sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI N. 2287

9.1 (testo 2)

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *h*), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c*) e *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

18.0.1 testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta, per ciascun anno, a decorrere

dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.3 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.8 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «di nuova costituzione,» inserire le se- guenti: «, tra le start-up».

26.7 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

28.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

1. Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del ci- nema e dell'audiovisivo, non avente qualifica dirigenziale, al quale è affi- dato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche poten- ziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno benefi- ciato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella pre- sente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, ivi inclusa la tariffazione del servizio a carico delle parti, sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore.

4. Alle eventuali spese derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di conciliazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché a valere sugli importi posti a carico delle parti richiedenti le procedure di conciliazione di cui al presente articolo».

29.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione

sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera *b)*, è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;

c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

31.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori operanti nel medesimo settore)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;

d) riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

G/2287/12/7 (ex 10.2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premessò che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai "mestieri" del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione degli opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

G/2287/12/7 ex 10.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai "mestieri" del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

G/2287/13/7 (già 11.13)

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premessò che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame istituisce il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

il riparto di detto Fondo – destinato al finanziamento degli interventi di cui alle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo (Finanziamento e fiscalità) del disegno di legge in oggetto – è demandato a un successivo decreto attuativo del Ministro, in base al quale sono suddivisi i diversi contributi in accordo alle rispettive tipologie individuate nel dettato normativo, nonché al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27;

valutato che:

appare necessario migliorare gli interventi strutturali a favore dell'esercizio cinematografico nel suo complesso, rendendo il più possibile stabile e certa la quota del Fondo destinata a tale esercizio per poter permettere alle imprese del settore una scelta di investimenti tanto strategici quanto indispensabili;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché quota parte delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo, al netto di quanto previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 26, sia destinata all'esercizio cinematografico; e affinché le risorse stanziata e riservate in favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico.

G/2287/14/7 (già 11.14)

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "*Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*",

premessò che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il "suo" pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la "Card Giovani" a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante "Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo" ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'"anello" più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica "corta" che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 famiglie, infine a causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort;

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota non inferiore al 20 per cento del "*Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*" per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

G/2287/14/7 già 11.14 (testo 2)

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il "suo" pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la "Card Giovani" a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante "Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo" ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'"anello" più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica "corta" che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 famiglie, infine a causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort;

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota appropriata del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

G/2287/15/7 (ex 16.100/4)

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premessi che:

l'emendamento 16.100 della Relatrice stabilisce che: «Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche»

valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insidioso dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani;

impegna il Governo:

a individuare e adottare – fatta salva l'autonomia scolastica – interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/15/7 ex 16.100/4 (testo 2)

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insistito dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani;

impegna il Governo:

a individuare e adottare – fatta salva l'autonomia scolastica – interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/16/7 (ex 27.0.3)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premessi che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 – ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da

assegnare principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del "contributo a fondo perduto", rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

G/2287/16/7 ex 27.0.3 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*,

premesso che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 – ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da assegnare principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del "contributo a fondo perduto", rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 12 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,15

AUDIZIONE DEI VERTICI DI ALITALIA SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

Plenaria

251^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI, apprezzate le circostanze, in considerazione del protrarsi del precedente Ufficio di Presidenza e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 12 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO
DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)*

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Olivero.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine (n. 673)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) fa anzitutto presente che la risoluzione testé illustrata dal relatore riguarda numerose tematiche che interessano prerogative prettamente regionali. In particolare, per quanto concerne il trattamento della fauna selvatica e dei danni da essa arrecati all'attività agricola, vi sono già iniziative regionali, rispetto alle quali si pone l'esigenza di una mera verifica di disponibilità finanziaria; anche per quanto riguarda il patrimonio boschivo, l'autorizzazione alla produzione di legnatico spetta alle Regioni.

Altre materie affrontate dalla risoluzione sono già disciplinate, poi, a livello statale, come ad esempio la vendita diretta dei prodotti agricoli. Riguardo i titoli di conduzione dei terreni agricoli nelle aree prealpine, segnala l'esigenza di contemperare eventuali procedure semplificate con la necessaria certezza della titolarità del fondo.

Ricorda come la Commissione abbia recentemente iniziato l'esame, insieme alla Commissione ambiente, di disegni di legge in materia di contrasto al consumo del suolo agricolo, tema del quale ritiene si debba tenere conto nella risoluzione della quale, peraltro, condivide l'impostazione di fondo nel senso dell'individuazione delle problematiche specifiche di un'area particolare come quella prealpina.

Segnala infine l'esigenza di destinare misure di favore e aiuti, anche europei, a quei terreni che effettivamente ne hanno necessità, privilegiandoli rispetto a quelli con valore di mercato tale da rendere ultroneo un supporto aggiuntivo.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva che la risoluzione del relatore mira sostanzialmente a sollecitare un trattamento normativo per l'attività agricola nelle zone prealpine, collinari e pianeggianti non irrigue, assimilato a quello delle zone montane. Fa tuttavia presente che le medesime esigenze si pongono anche per territori quali le zone appenniniche d'Italia e molte aree agricole insulari.

Nel condividere quindi la finalità di rendere agibile l'attività agricola anche nelle zone disagiate, fa presente che il sostrato da considerare deve essere quello di una eccessiva parcellizzazione dei fondi.

Si associa alle considerazioni già svolte dal senatore Dalla Tor quanto alla sovrapposizione con competenze regionali, come ad esempio nel caso della fauna selvatica e del patrimonio boschivo. A tale ultimo proposito osserva che si tratta di un tema particolarmente importante, considerando la fornitura di materia prima per l'industria del mobile. Anche per quanto riguarda la vendita diretta, ricorda a sua volta che essa è già consentita, mentre sul trattamento fiscale dei redditi, richiama l'esistenza di una normativa nazionale e la recente espunzione dell'IMU agricola.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) prende atto dell'ampiezza e importanza dei temi trattati dalla proposta di risoluzione del relatore, e suggeri-

sce che sulla stessa possa svolgersi un ulteriore approfondimento, rinviando la deliberazione ad una successiva seduta.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che terreni agricoli che presentano particolari difficoltà di utilizzo, poiché collocati in zone in quota, con pendenze e sfavoriti dal punto di vista orografico, rischiano di rimanere incolti, ragion per cui si giustifica un trattamento normativo distintivo. Anche per quanto concerne la disciplina dei titoli di conduzione dei terreni agricoli, fa presente che nelle zone montane, stante lo scarso valore dei fondi, difficilmente vengono svolte le procedure di successione della titolarità e che, se non vi fosse una disciplina specifica, si verificherebbe sicuramente un deciso aumento dell'abbandono.

Ritiene che per le zone agricole pedemontane non sia indispensabile una disciplina normativa apposita, poiché se i presupposti sono i medesimi di quelli che sono alla base dell'agricoltura di montagna, le misure già sono individuate dal legislatore.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina generale dello svolgimento di attività multifunzionali da parte delle imprese agricole, tra cui anche la vendita diretta, richiama con forza l'esigenza di una semplificazione degli adempimenti e della fiscalità per non ostacolare, nei fatti, un'operatività ad ampio raggio.

La senatrice CASALETTO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) condivide l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia, rinviando la deliberazione a una prossima seduta.

Il vice ministro OLIVERO fa preliminarmente presente che gli strumenti generalizzati di sostegno all'attività agricola, *in primis* la politica agricola comune europea, riguardano tutte le realtà agricole; può verificarsi in determinate circostanze un effetto distorsivo, rispetto al quale dovrebbe sopperire la nuova pianificazione che è stata definita e, soprattutto, il secondo pilastro della PAC legato ai progetti.

Con specifico riferimento all'area prealpina, prende atto della necessità di approfondire anche il connesso tema dell'agricoltura nelle aree interne del Paese, che non fruisce dei benefici previsti per l'agricoltura di montagna. Peraltro, la disciplina dell'agricoltura montana è ormai risalente.

Segnala infine l'esigenza di chiarire nella risoluzione quali siano i presupposti territoriali per la fruizione dei benefici sollecitati, quanto alle zone agricole svantaggiate.

Il relatore CANDIANI (*LN-Aut*) prende atto dell'ampio dibattito e si riserva di presentare in una prossima seduta un nuovo schema di risoluzione che tenga conto dei rilievi svolti.

Fa presente, peraltro, che l'area pedemontana, in particolare lombarda, presenta delle problematiche peculiari, tra cui la crescente urbaniz-

zazione. I fattori climatici e ambientali differenziano tali zone rispetto a quelle appenniniche, fermo restando che alcuni fattori sono invece comuni.

Quanto al tema dei titoli di conduzione dei terreni agricoli, condivide l'osservazione formulata da più senatori per cui la frammentazione dei fondi è un fattore fortemente limitativo della produttività dell'attività agricola, nonostante le difficoltà di dimostrazione della titolarità, occorre a suo avviso tutelare la prosecuzione delle coltivazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti del Consorzio italiano compostatori, sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 673

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche dell’agricoltura nelle zone prealpine,

premesso che:

la Commissione ha svolto lo scorso 25 novembre un’audizione delle organizzazioni professionali agricole nel corso della quale sono state evidenziate le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell’attività agricola;

l’agricoltura prealpina, come è emerso con nettezza, presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell’attività primaria,

rilevato che:

l’agricoltura prealpina si differenzia quindi tanto da quella svolta nella pianura irrigua quanto da quella specifica delle zone di montagna: essa, tuttavia, è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all’agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea;

non si rinvergono per l’agricoltura prealpina strumenti normativi appositi ovvero una differenziata considerazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche economiche, sociali, territoriali e culturali;

lo svolgimento dell’attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse, oltre che di presidio dal punto di vista ambientale e dell’assetto idrogeologico,

impegna il Governo:

a tutelare l’utilizzabilità per l’attività agricola delle zone territoriali prealpine, con specifico riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica e alle infrastrutture che consentano una localizzazione degli strumenti produttivi;

a intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli nelle aree prealpine, estendendo anche ai terreni prealpini di collina e della pianura non irrigua la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di su-

perficie inferiore ai 5.000 metri quadrati (articolo 1-*bis*, comma 12, della legge 11 agosto 2014, n. 116), onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria: analogamente a quanto avviene per i fondi agricoli montani, consentire quindi la dichiarazione della titolarità di terreni di ridotte dimensioni, anche in assenza di un titolo di conduzione scritto, per le superfici individuate entro una soglia massima, consentendo una maggiore certezza dell'assetto territoriale e una semplificazione amministrativa con effetti positivi, soprattutto per le conseguenze sanzionatorie e in vista della fruizione dei contributi della nuova politica agricola comune;

a porre in essere una tutela ambientale compatibile con la disponibilità di aree adeguate per l'attività agricola, temperando l'esigenza dell'individuazione di aree protette dal punto di vista ambientale con le caratteristiche dell'agricoltura prealpina e con la crescente urbanizzazione dei medesimi contesti territoriali;

a contrastare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai terreni a destinazione agricola in generale e, segnatamente, a quelli siti nella zona prealpina, zona in cui le popolazioni di ungulati sono particolarmente numerose;

a sostenere lo svolgimento nelle zone prealpine di modalità di coltivazione connesse all'andamento climatico quali la serricoltura e il florovivaismo, considerando l'importanza di intervenire sulle accise che gravano sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e delle coperture;

a considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità della stessa rispetto ad attività connesse di coltura e di allevamento;

a tutelare l'importante patrimonio boschivo italiano presente in misura consistente nelle aree prealpine, considerandone non solo la funzione conservativa ma anche produttiva dal punto di vista agricolo e del legname, intervenendo sulla normativa attuale, risalente al 2001;

a sostenere le produzioni di eccellenza dell'agricoltura prealpina, legate soprattutto al comparto lattiero-caseario e alle denominazioni protette, anche mediante un ampliamento delle possibilità di vendita diretta, strettamente connessa al luogo di produzione;

a favorire nelle zone prealpine il recupero delle aree abbandonate per finalità agricole, quali il pascolo, ovvero mediante l'introduzione di nuove colture idonee al contesto climatico e ambientale.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Cioffi ha presentato una riformulazione dell'emendamento 34.0.300/2, pubblicata in allegato. In considerazione dell'inserimento del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire quindi la conclusione tempestiva dell'esame in sede referente, considera opportuno convenire che non siano più presentate ulteriori riformulazioni.

Conviene la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i subemendamenti 48.100/1, 48.100/2, 48.100/3, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30 e 52.0.500/1, in quanto non direttamente correlati agli emendamenti ai quali si riferiscono; quest'ultimo, come anche il 48.100/28, sono già stati dichiarati inammissibili.

sibili per il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti 48.62 e 48.63, per i quali potrebbe essere a suo avviso presentato un ordine del giorno e sui quali altrimenti il parere è contrario. Propone di accantonare nuovamente gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché dell'emendamento 48.0.16, in materia di *patent linkage*.

Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti e sui subemendamenti alla proposta dei relatori 48.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 48.100.

Le senatrici VALDINOSI (*PD*) e FABBRI (*PD*) ritirano, rispettivamente, i subemendamenti 48.100/15 e 48.100/19.

Al senatore SCALIA (*PD*), che chiede chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 48.100/23, risponde il presidente MUCCHETTI.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 48.26, volto a evitare il rischio che un'eventuale riduzione degli iscritti all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), conseguente all'ingresso delle società di capitali nel settore delle farmacie, possa comprometterne l'equilibrio della gestione previdenziale; in conclusione, ritira l'emendamento 48.26 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2085/39/10, pubblicato in allegato.

Anche il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) interviene per sottolineare l'importanza delle proposte emendative che intendono salvaguardare l'equilibrio dell'ente previdenziale dei farmacisti prevedendo che le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versino all'ENPAF un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo; ricorda che norme analoghe sono state adottate per altre professioni. Insiste per la votazione dell'emendamento 48.27, che – se respinto – egli si riserva di presentare nuovamente per la discussione in Assemblea.

Ha quindi la parola il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) che precisa di condividere, a titolo personale, gli emendamenti in questione; in

qualità di relatore, tuttavia, egli, insieme all'altro relatore, non può che prendere atto della valutazione contraria espressa dal Governo.

La senatrice FISSORE (*PD*) invita il Governo a un'ulteriore riflessione sugli aspetti previdenziali che riguardano l'esercizio dell'attività professionale, alla luce della disciplina del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario GENTILE, nell'assicurare l'attenzione del Governo alle questioni sollevate, ritiene che esse possano trovare opportuna soluzione in una norma apposita, eventualmente nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

L'emendamento 48.27 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 48.29 e 48.30, che sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento dei relatori 48.100, sono momentaneamente accantonati.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il proprio voto favorevole agli emendamenti che saranno posti in votazione volti a individuare un limite alla titolarità di farmacie da parte di società di capitali inferiore al 20 per cento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) dichiara il voto favorevole sui subemendamenti 48.100/7, 48.100/8, 48.100/9 e 48.100/18. Apprezza lo sforzo compiuto dai relatori e dal Governo nel cercare di definire una disciplina che argini la possibile deriva mercatistica in un settore di particolare delicatezza, quale è quello delle politiche di assistenza farmaceutica e tuttavia manifesta il timore che l'ingresso delle società di capitali nelle farmacie possa vulnerare il principio di omogeneità nell'accesso e la capillarità della distribuzione delle farmacie, in conseguenza di una logica di ricerca del maggiore profitto. A prima lettura l'emendamento dei relatori 48.100 gli era sembrato condivisibile, poiché egli interpretava la soglia del venti per cento ivi indicata come limite posto complessivamente alla titolarità di farmacie da parte di società di capitali; a una più attenta lettura, tuttavia, egli ha ritenuto che l'emendamento dei relatori possa essere inteso nel senso di individuare una soglia riferibile a ciascuno dei soggetti, con la conseguenza che, in ipotesi, cinque società di capitali possano essere titolari della totalità delle farmacie. Conclude sollecitando una riflessione su tali aspetti che auspica possano essere comunque riconsiderati durante la discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.31 (testo 2), 48.100/6, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/9, 48.100/10, 48.100/11,

gli identici 48.100/12 e 48.100/13, gli identici 48.100/14, 48.100/16 e 48.100/17, 48.100/18, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22 e 48.100/25.

L'emendamento 48.100, posto ai voti, viene approvato, restando preclusi gli emendamenti 48.29, 48.30, gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, nonché gli identici 48.59, 48.60 e 48.61.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 48.62 e lo ritira presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2085/40/10, pubblicato in allegato.

Anche il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento a 48.63, identico all'emendamento 48.62, e aggiunge la propria firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Di Biagio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto) riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) presenta l'ordine del giorno G/2085/41/10, pubblicato in allegato, concernente la materia di cui all'emendamento 48.79 (testo 3).

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene incidentalmente per segnalare come il suo voto sull'emendamento dei relatori 48.100 sia stato espresso nell'assunto che la soglia del venti per cento fosse riferita al complesso delle società di capitali; esprime perplessità per il caso che invece essa sia intesa nel senso prima evidenziato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dopo che il relatore TOMASELLI (*PD*) ha chiarito come il limite indicato nell'emendamento dei relatori sia riferito a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), il presidente MUCCHETTI osserva come le riflessioni ora svolte sull'emendamento dei relatori 48.100 appena approvato possano essere riproposte durante la discussione in Assemblea.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), nel rilevare come il senatore Buemi abbia condiviso le sue perplessità, ribadisce l'esigenza di una riflessione ai fini della discussione in Assemblea, sottolineando la necessità di definire una norma chiara e inequivocabile in materia.

Su proposta dei relatori e con il parere favorevole del Governo, gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché l'emendamento 48.0.16 sono nuovamente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone di anticipare la seduta pomeridiana di domani alle ore 13,30.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) propone di richiedere l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica, ricordando di avere proposto l'avvio di una apposita indagine conoscitiva su tale questione, che ritiene urgente e che dunque dovrebbe essere trattata in modo specifico, e che la Commissione ha respinto quella proposta nella seduta del 6 luglio.

Il presidente MUCCHETTI ribadisce l'interesse della Commissione a chiarire le ragioni del fenomeno in questione e a individuare le soluzioni utili per rimuoverlo, e segnala che l'impegno a procedere sollecitamente in tal senso trova una prima risposta nell'audizione, programmata per domani, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime il proprio rammarico per l'insistenza, da parte del senatore Giroto, nel proporre una questione incentrata su aspetti formali, venati di elementi di natura propagandistica; la Commissione ha convenuto, nel merito, sull'esigenza di procedere alle audizioni volte ad acquisire elementi informativi sulle dinamiche in questione. Nel dare atto al Presidente di avere sollevato egli stesso la questione e di avere proceduto con sollecitudine a programmare l'audizione dell'Autorità, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del senatore Giroto.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), considerando non infondata la proposta del senatore Giroto, dichiara il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta avanzata dal senatore Giroto è posta ai voti e respinta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che la seduta pomeridiana di domani, 13 luglio, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/39/10

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sull'esercizio delle professioni stesse, gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria;

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per la professione sanitaria di farmacista è l'ENPAF;

il disegno di legge AS 2085, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo attualmente all'esame del Senato della Repubblica, consente anche alle società di capitali con soci non farmacisti di essere titolari di farmacia privata;

considerato che:

con l'ingresso dei capitali in farmacia, si determinerà una forte contrazione del numero di iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria ed un rilevante incremento di coloro che, svolgendo la propria attività in regime di lavoro subordinato, alle dipendenze delle società di capitali, saranno soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nel suddetto disegno di legge e le circostanze sopra descritte determineranno profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'ENPAF, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni, con i connessi rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF;

rilevato, inoltre, che:

l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versino all'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale;

appare opportuno introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo, tuttavia, le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento dell'importo lordo, ai sensi dell'art. 5 del DL 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere il versamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo pari al due per cento del fatturato annuo, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti.

G/2085/40/10

DI BIAGIO, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame disciplina numerosi aspetti afferenti il servizio farmaceutico, tra cui anche il riconoscimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie in capo a società di capitali;

i nuovi assetti rischiano di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), essendo verosimile che nel medio lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

il nuovo modello gestionale, inoltre, darebbe luogo ad una progressiva erosione del reddito professionale dell'iscritto assoggettato a contribuzione previdenziale;

considerato che:

l'Enpaf attualmente eroga prestazioni pensionistiche annue pari ad oltre 155 milioni di euro e potrebbe subire, da tale innovazione, profonde ripercussioni sulla propria sostenibilità;

sulla scorta dei dati sulle posizioni assicurative in essere all'anno 2014, risultano iscritti alla gestione previdenziale 92.000 contribuenti, di cui circa 30.000 hanno solo la copertura previdenziale obbligatoria dell'Enpaf, assicurando una entrata contributiva pari a circa 129 milioni di euro (nel numero di 30.000 iscritti sono ricompresi i titolari individuali di farmacia, pari a 12.196 unità, nonché i soci di farmacia, pari a 7.330 unità, per un totale complessivo di 19.526 unità, per entrate contributive pari a circa 84 milioni);

è evidente che la costituzione delle società di capitali nella gestione delle farmacie private determina una evidente distorsione riguardo all'attuale assetto previdenziale dell'Ente sia sul piano delle entrate contributive che della tipologia dei contribuenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a far fronte alle criticità evidenziate in premessa, prevedendo anche per l'Enpaf lo stesso regime già previsto dall'art. 1, comma 39, Legge n. 243/2004 (a favore dell'ENPAM), che ponga a carico delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, un contributo previdenziale in favore dell'ENPAF, pari al 2% del loro fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2085/41/10

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

la vigente normativa, di cui all'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'art. 11 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 mi-

lioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

considerato che:

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

appare pertanto necessario sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate;

impegna il Governo:

a rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.

34.0.300/2 (testo 2)

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le seguenti: «non superi il 10 per cento»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria**249^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2004, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede notizie sulla proposta di audizioni sullo schema avanzata nella scorsa seduta, in particolare delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del Garante della Privacy.

Il PRESIDENTE fa presente la tardività della richiesta, assicurando che verrà comunque messa a disposizione la documentazione depositata nel corso delle procedure informative presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Preannuncia inoltre che è in corso di predisposizione una piattaforma informatica specifica nella quale verranno inseriti materiali informativi e pareri; il nuovo strumento di lavoro consentirà di dialogare a distanza con un'ampia e articolata platea di soggetti in-

teressati e potrà essere utilizzata anche con riferimento ad altri atti, con le modalità che di volta in volta verranno individuate.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) stigmatizza la grave divergenza di dati sull'occupazione forniti da amministrazioni pubbliche differenti. Sottolinea che l'unica certezza riscontrabile è la stagnazione della produzione industriale, confermata dalla recente chiusura di 500.000 piccole imprese. Invita pertanto ad una maggiore prudenza nel valutare le politiche del lavoro adottate dal Governo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) denuncia che lo schema di decreto non introduce aspetti migliorativi della riforma del mercato del lavoro. In particolare, riguardo alla disciplina dei buoni di lavoro sono previsti solo dei palliativi, come la fissazione dei tempi della loro registrazione. Contesta le soluzioni individuate per i lavoratori quindicenni, ritenendo facilmente eludibile la disciplina in materia di alternanza fra formazione e lavoro. Denuncia il potenziamento del ruolo delle agenzie private e gli effetti negativi per le casse pubbliche di tutta la politica del lavoro del Governo. Ammette misure positive, per quanto molto limitate, relativamente ai contratti di solidarietà.

La senatrice CATALFO (*M5S*) propone di prolungare la discussione generale fino alla conclusione delle audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di acquisire tutti gli argomenti utili per una valutazione ponderata e possibilmente unitaria.

La senatrice PARENTE (*PD*) chiede che la discussione generale non si concluda prima di giovedì 14 luglio, tenuto conto dell'importanza dell'atto in esame.

Il PRESIDENTE propone pertanto di dedicare le sedute della settimana alla discussione generale, compatibilmente con la programmazione complessiva dei lavori parlamentari. Chiede al relatore di non presentare una proposta di parere fino alla conclusione delle procedure informative in corso alla Camera dei deputati e rivolge analoga richiesta ai Gruppi parlamentari che intendano presentare proposte di parere alternativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente SACCONI, relatore, presenta nuove proposte emendative (testo allegato al resoconto). Precisa che esse intendono rispondere alle indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, anche alla luce di talune esigenze manifestate da tutti i Gruppi nel corso del dibattito. Propone di fissare il termine per i subemendamenti a domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

4.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Delega al Governo in materia di atti pubblici
rimessi alle professioni ordinistiche)*

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attra-

verso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all'articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:

«01. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione*) . - 1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL – sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati, sono determinate da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

6.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione».

2. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole, «la cui esecuzione» sono inserite le seguenti: «, su richiesta del lavoratore», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.».

14.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura.».

15.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto attraverso l'accordo che lo regola un diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» inserire le seguenti: «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze.».

18.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono indivi-

duati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

20.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Laddove l'accordo individuale di cui all'articolo 14 preveda l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero, di cui al comma 1 dell'articolo 14».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 12 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,10

AUDIZIONI IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 305 (INCARICHI DIRETTORIALI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

Plenaria

362^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE comunica che il parere sullo schema di decreto in titolo sarà posto in votazione presumibilmente nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo. Ricordando che sarà possibile intervenire in discussione generale anche nella seduta di domani, apprezzate le circostanze,

propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra riunione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 305 (incarichi direttoriali nel SSN), è stata depositata documentazione da parte del dottor Vito Montanaro, direttore generale della ASL Bari.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente MARINELLO fa presente che, al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio sul testo unificato, il relatore Caleo ha depositato gli emendamenti 6.3000, 13.3000 e 20.3000, pubblicati in allegato. La Commissione bilancio ha inoltre espresso il parere sul subemendamento 3.100/0 e sull'emendamento 3.100. Potrà pertanto proseguire la votazione degli emendamenti all'articolo 3, già accantonati. La Commissione bilancio non ha invece espresso il parere sull'emendamento 5.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

La Commissione conviene pertanto di votare gli emendamenti all'articolo 3 già accantonati e di accantonare gli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice MORONESE (*M5S*) ritira il subemendamento 3.100/1.

In esito a distinte votazioni, il subemendamento 3.100/0 è respinto, mentre i subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3 sono approvati.

È altresì approvato l'emendamento 3.100, come modificato dai subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Su richiesta del relatore CALEO (*PD*), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti da 6.12 a 6.18.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 6.1 a 6.11, l'emendamento 6.19, nonché tutti i subemendamenti all'emendamento 6.1000.

Il RAPPRESENTANTE del Governo subordina l'espressione del parere favorevole all'emendamento 6.1000 all'adozione di alcune modifiche.

Il relatore CALEO (*PD*) accoglie le indicazioni del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 6.1000 nell'emendamento 6.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.1000 (testo 2), risultando pertanto preclusi gli emendamenti 6.20 e 6.21.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.22 e 6.23.

Posti congiuntamente ai voti risultano approvati gli identici emendamenti 6.24 e 6.25.

In esito a votazioni successive, l'emendamento 6.251 risulta respinto, mentre l'emendamento 6.27 (testo 2) risulta approvato, risultando preclusi gli emendamenti da 6.28 a 6.59.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 6.60, osservando che l'emendamento 6.61 a sua firma ha una valenza estensiva maggiore rispetto all'emendamento precedente.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 6.60 e l'emendamento 9.200/4.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.60, risultando pertanto preclusi gli emendamenti da 6.61 a 6.87.

La senatrice PUPPATO (*PD*) interviene incidentalmente sostenendo le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento 6.66, che non presenterebbe le criticità di copertura finanziaria che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore CALEO (*PD*) fa presente che, a prescindere dall'espressione del parere contrario della Commissione bilancio, anche il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.66 poiché l'elencazione tassativa delle attività restringerebbe l'ambito applicativo dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1998.

Con distinte votazioni si approva l'emendamento 6.3000 e si respinge l'emendamento 6.88.

È posto ai voti l'emendamento 6.900/1, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti gli identici subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4 risultano approvati.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 6.900/5, 6.900/6, 6.900/7 e 6.900/71.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.900, come modificato dai subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4, risultando preclusi gli emendamenti da 6.89 a 6.103.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 6, nonché l'emendamento 6.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

È posto ai voti l'emendamento 7.1 che risulta respinto, mentre gli emendamenti 7.2 e 7.3 decadono per assenza dei proponenti.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.4 e 7.5 risultano respinti, mentre l'emendamento 7.6 è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Con successive votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 7, ad eccezione degli identici 7.18 e 7.19 che risultano approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 risulta respinto.

La senatrice MORONESE (M5S) ritira l'emendamento 8.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 luglio 2016, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

6.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire alcuna proposta di integrazione o modifica all'ente parco, o la Regione abbia manifestato a questi ultimi il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

6.3000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), articolo 12 richiamato, n. 6, dopo il comma 2-ter inserire il seguente: «2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-

ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

13.3000

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.3000

IL RELATORE

All'articolo 33 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 177

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA E DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI IRISACQUA S.R.L. SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

indi del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARI ASSEGNATI

Sul completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto «Documento dei cinque Presidenti») (n. 588)

Le nuove prospettive di integrazione dell'Unione europea alla luce della Brexit (n. 790)

(Seguito dell'esame dell'affare assegnato n. 588, congiunzione con l'esame dell'affare assegnato n. 790 e rinvio)

Il PRESIDENTE propone, d'intesa con il relatore, di procedere alla congiunzione degli affari assegnati in titolo, considerata l'opportunità di pervenire, al termine dell'esame, all'approvazione di un'unica risoluzione per l'Assemblea del Senato.

Conviene la Commissione.

La senatrice GINETTI (PD) invita a riflettere sulla circostanza per cui, ad un anno esatto dalla crisi finanziaria che ha colpito la Grecia, prefigurandone la sua eventuale uscita dall'Unione europea, ci si trova ad affrontare, invece, l'abbandono dell'UE da parte di un altro Stato membro importante, quale è il Regno Unito.

Occorre, purtroppo, prendere atto che il progetto europeo, lungi dal registrare una sua evoluzione nel senso di una più stretta unificazione della cooperazione tra i suoi componenti, sta subendo un processo di in-

voluzione, che si ripercuote in tutte quelle conquiste acquisite nel corso degli ultimi decenni, in materia di libertà dei cittadini, di sviluppo economico, di sicurezza interna, eccetera.

Non convince, inoltre, l'atteggiamento degli esponenti apicali delle Istituzioni di Bruxelles, come quella, recente, del Presidente Juncker, che sembra non presupporre una necessaria revisione dei Trattati esistenti, quale preconditione per un effettivo rilancio dell'integrazione europea.

Se questo è il *modus operandi* prevalente nella *leadership* comunitaria, allora sarebbe quanto meno auspicabile che ci si muova sulla strada di una concreta attuazione delle parti del Trattato di Lisbona che ancora non sono state implementate.

Secondo l'oratrice, inoltre, sarebbe indispensabile cominciare ad interrogarsi sui motivi per cui il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea, nonché sull'approccio adottato da quest'ultima nei confronti di Londra. A tale ultimo riguardo, risulta evidente l'incapacità europea a fornire risposte su materie sensibili per l'opinione pubblica come la lotta al terrorismo ed il fenomeno delle migrazioni.

Rispetto a quest'ultimo delicato tema, bisogna prendere atto che l'Unione europea ha finora sempre rinviato la realizzazione di quanto già previsto dai Trattati, ovvero, in sostanza, la realizzazione di una politica comune dell'immigrazione, con il conseguente superamento dei «sistemi» di Schengen e Dublino.

Se, infatti, si continuerà a delegare ai singoli Stati membri la disciplina relativa alla *governance* dei flussi migratori, l'Europa non arriverà mai a risolvere un problema così grave e complesso.

Conclude osservando che, a suo modo di vedere, la Brexit rappresenta solamente il sintomo, e non la cura o l'origine, di un malessere sociale profondamente radicato nei Paesi europei.

Secondo il senatore URAS (*Misto*) la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea va interpretata, essenzialmente, come un momento di reazione e repulsione – cavalcata, ovviamente, da movimenti populistici e demagogici presenti nella società britannica – al progressivo fenomeno di centralizzazione delle politiche e delle decisioni europee, attuato sistematicamente ormai da parecchi anni da parte sia degli Stati che delle Istituzioni di Bruxelles.

Ci troviamo di fronte, in effetti, ad una modalità «centralistica» di elaborazione delle regole europee che vede del tutto esclusa la popolazione dei singoli Paesi membri da una qualsivoglia forma di partecipazione o coinvolgimento. Al riguardo, la tanto sbandierata implementazione della cosiddetta «fase ascendente» è stata gestita con esiti finora alquanto circoscritti, senza raccogliere le reali esigenze che promanano dai cittadini.

Questo è anche uno dei motivi per cui l'Unione europea è percepita negativamente dalle opinioni pubbliche: sono stati ceduti pezzi di sovranità nazionale per la costruzione di una Europa apparentemente più unificata, senza, però, interpellare i cittadini circa la bontà di tale cessione.

Conseguentemente, la domanda che occorrerebbe porsi a seguito della Brexit è che se, nel civile Regno Unito, il popolo ha deciso di abbandonare l'UE, ciò, evidentemente, ha a che fare con il fatto per cui la medesima Unione europea è percepita non come una opportunità, bensì come un peso.

E se l'appartenenza al progetto europeo è sentita come un peso, allora occorre, amaramente, constatare che il suddetto progetto è votato inevitabilmente al suo fallimento.

A ciò si deve aggiungere che, sempre di più negli ultimi decenni, si è assistito, mediante la produzione di regolamenti e direttive europee, ad un livellamento verso il basso delle garanzie sociali della popolazione, arrivando a sancire la fine della *raison d'être* della costruzione europea.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) evidenzia l'illusione, che, purtroppo, serpeggia, in questa fase storica, all'interno dei vari Paesi membri dell'Unione europea, che sia possibile risolvere le gravi problematiche globali che ci affliggono mediante una pseudo protezione che potrebbe pervenire dalla creazione di barriere economiche e fisiche tra gli Stati.

Parimenti pernicioso risulta essere l'atteggiamento «rivendicativo» di alcuni Paesi membri dell'Unione, che tende riduttivamente a massimizzare i benefici ed il tornaconto nazionale a discapito di un superiore interesse europeo che, nella competizione mondiale, è l'unico, in realtà, in grado di garantire al continente europeo un effettivo ruolo di *player*. Tale condotta, sfortunatamente, è rivelatrice di una sorta di malattia morale, suscettibile di condurre alla disgregazione dell'iniziativa comunitaria.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nel reiterare la segnalazione da lui precedentemente enucleata, ossia che discussioni come quella in corso vengano svolte da una Commissione Politiche dell'Unione europea che abbia, effettivamente, uno *status* non «accessorio» ma pari, in dignità istituzionale, a quello delle altre Commissioni permanenti, stigmatizza la reazione avuta dai Presidenti della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento europeo a seguito del *referendum* britannico, improntata, a suo avviso, ad una sostanziale mancanza di lungimiranza ed, in ultima analisi, di *leadership*.

Il messaggio «altezzoso» e, in pratica, intimidatorio nei confronti della decisione del Regno Unito, rischia non solo di essere controproducente ma di incentivare ulteriormente la crescita dei focolai euroscettici che chiedono l'uscita dall'Unione europea, presenti in parecchi Stati membri. Al riguardo, conclude l'oratore, sarebbe stata auspicabile una maggiore cautela da parte dei *decision makers* sia nazionali che europei.

Secondo il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), occorre rispettare la volontà popolare che si è concretata nel *referendum* del 23 giugno scorso: nonostante l'accordo del febbraio 2016, tra l'Unione europea e il Regno Unito, che prevedeva tutta una serie

di deroghe assai favorevoli per quest'ultimo, il popolo sovrano si è pronunciato.

Tra le possibili cause di tale decisione va, evidentemente, annoverato il venire meno del fondamentale principio di solidarietà, previsto, peraltro, dai Trattati: anche qui occorre riconoscere che la decadenza di tale principio costituisce l'inevitabile preludio per un arretramento del progetto europeo di maggiore integrazione in materia economica e politica.

Altrettanto evidente appare l'esistenza di uno iato vieppiù crescente tra le Istituzioni dell'Unione europea ed i fruitori delle politiche messe in campo da tali Istituzioni, ovvero i cittadini.

Probabilmente, allo stato attuale, una delle poche opzioni percorribili potrà essere rappresentata dall'azione comune di revisione dei Trattati e di rilancio dell'Unione da parte dei più importanti Paesi membri, una sorta di *peloton de tête* che sia in grado di approfondire il processo di integrazione in senso sovranazionale per rispondere alle gravi urgenze che attanagliano il continente.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI SULLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC DI BRATISLAVA, DELL'11 LUGLIO 2016

Il Presidente CHITI riferisce sulla riunione dei presidenti COSAC, svoltasi a Bratislava nella giornata di ieri, 11 luglio 2016.

Nella riunione, il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato le priorità della presidenza slovacca del Consiglio dell'Unione, ove è intervenuto il ministro degli affari esteri ed europei, Miroslav Lajčák. In tale ambito, la gran parte del dibattito è stata incentrata sulla *Brexit*, ove sono anche intervenuti i due rappresentanti britannici della *House of Commons* e della *House of Lords*, che hanno espresso due posizioni antitetiche: il primo, William Cash, si è dichiarato contento del risultato del *referendum*, mentre il secondo, Lord Boswell, pur rispettando la volontà popolare, ha espresso le sue profonde criticità sulla prospettiva di un'uscita del Regno Unito dall'Unione.

Nel corso di questa prima parte, il presidente Chiti ricorda di essere intervenuto e di aver richiesto come necessarie delle relazioni costruttive tra Unione europea e Regno Unito, ma con due condizioni fondamentali: da un lato, il prendere atto della volontà dei cittadini britannici di uscire dall'Unione europea; dall'altro, lo stabilire un chiaro e rapido percorso per il negoziato sul recesso. Nello stesso tempo, ci dovrà essere un fase di rilancio del processo di integrazione, con politiche orientate allo sviluppo e alla crescita, alla gestione delle migrazioni e al recupero dei valori per la costruzione di una casa comune dei popoli europei, ispirata ai valori della solidarietà.

Nell'intervallo tra i due moduli ufficiali, si è svolta, ad iniziativa della delegazione spagnola, un incontro ristretto ai paesi dell'Area euro,

in cui si sono esplorate le possibili iniziative per un rilancio del processo di integrazione. Si è convenuto di attribuire a un comitato ristretto il compito di elaborare un documento in tale direzione, da condividere successivamente alla prossima riunione plenaria della COSAC. Rileva il presidente come la risoluzione che chiuderà l'approfondimento in corso in Commissione sul Documento dei 5 Presidenti e sulla *Brexit* potrà fornire un importante contributo.

La seconda sessione del programma della riunione dei presidenti COSAC ha riguardato i temi sociali dell'Unione europea. Una parte preponderante della discussione è stata dedicata alla proposta di direttiva sul distacco dei lavoratori, sulla quale è stato attivato il terzo cartellino giallo dei parlamenti nazionali, che ne hanno contestato il mancato rispetto del principio di sussidiarietà. La Commissaria Marianne Thyssen ha difeso la proposta, non ritenendo convincenti le obiezioni espresse dai parlamenti, sulle quali peraltro ha preannunciato una imminente presa di posizione del collegio dei Commissari sul seguito procedurale. Nel dibattito, ricorda il presidente, si è avuta una chiara divaricazione tra i paesi dell'est dell'Europa, che hanno a più riprese evidenziato i vizi della proposta, e i paesi dell'occidente dell'Europa, che hanno invece difeso il principio, già peraltro sostenuto dal parere reso in fase ascendente dal Senato, della parità di salario a parità di lavoro.

Un ultimo punto ha riguardato il coinvolgimento della COSAC per quanto riguarda l'iniziativa, prospettata nelle precedenti sedute della 14^a Commissione, di una visita al sito di Pozzallo. L'ipotesi non è stata, per il momento, ritenuta praticabile, in considerazione degli impegni già assunti dalla COSAC. Il presidente si ripromette, tuttavia, di porre il tema alla prossima presidenza maltese, anche tenuto conto dell'entrata in vigore, nelle prossime settimane, della regolamentazione sulla guardia costiera europea.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia (IPASVI), sulla contenzione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente MANCONI introduce Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia (IPASVI) ricordando il ruolo centrale e delicato di tali figure professionali riguardo alla misura della contenzione.

La dottoressa Barbara MANGIACAVALLI, presidente IPASVI, ricorda che a partire dagli anni '80 la contenzione del paziente è stata messa in discussione sia in termini di efficacia sia sul piano etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire se è opportuno e quando ricorrere a mezzi di contenzione. La contenzione, infatti, oltre a rappresentare una limitazione della libertà della persona, può avere ripercussioni sul piano psicologico del paziente e dei familiari e determinare una sequela di conseguenze fisiche al paziente «contenuto». Codice penale e Codice deontologico dell'infermiere indicano che la contenzione deve essere limitata solo a eventi straordinari e deve essere sostenuta da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali (articolo 30, codice deontologico dell'Infermiere: «L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali»).

Di recente (maggio 2016) anche il Comitato nazionale di bioetica si è espresso contro la pratica della contenzione nei confronti di pazienti psichiatrici e degli anziani, da considerarsi «un residuo della cultura manicomiale». «La contenzione – si legge nella relazione – rappresenta in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona. Il fatto che in situazioni del tutto eccezionali i sanitari possano ricorrere a giustificazioni per applicare la contenzione non toglie forza alla regola della non-contenzione e non modifica i fondamenti del discorso etico».

L'abuso dei mezzi di contenzione è punibile in base all'articolo 571 del Codice penale. Altrettanto punibile è la mancata segnalazione, da parte degli operatori sanitari, all'autorità competente di maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito (articolo 33 del codice deontologico dell'infermiere: «L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente»). La contenzione può essere definita come un particolare atto sanitario-assistenziale effettuato attraverso mezzi chimici-fisici-ambientali utilizzati direttamente sull'individuo o applicati ai suo spazio circostante per limitarne i movimenti. Si possono distinguere quattro tipi di contenzione: la contenzione fisica, che prevede l'applicazione di presidi sulla persona o l'uso degli stessi come barriera nell'ambiente per ridurre o controllare i movimenti; la contenzione chimica, che prevede la somministrazione di farmaci che modificano il comportamento come tranquillanti e sedativi; la contenzione ambientale, attuando cambiamenti all'ambiente in cui vive un soggetto per limitare o controllare i suoi movimenti; la contenzione psicologica o relazionale o emotiva, attraverso l'ascolto e l'osservazione empatica del soggetto.

Le tipologie di contenzione che più direttamente interessano e/o coinvolgono gli infermieri sono quelle fisica e meccanica. I mezzi di contenzione fisici e meccanici sono i dispositivi applicati al corpo o allo spazio circostante la persona per limitare la libertà dei movimenti volontari. I mezzi di contenzione fisica si classificano in mezzi di contenzione: per il letto (per esempio le spondine); per la sedia (per esempio, il corpetto); per segmenti corporei (per esempio polsiere e cavigliere); per postura obbligata (per esempio, i cuscini anatomici). Ovviamente le contenzioni non possano essere disposte da motivazioni di carattere sanzionatorio o per compensare comprovate carenze organizzative: l'infermiere, in questo caso, deve potersi avvalere della clausola di coscienza prevista dall'articolo 8 del Codice deontologico in applicazione delle indicazioni dell'articolo 33.

Entrando nello specifico dei mezzi di contenzione, le spondine, applicate o corredate al letto, sono strumenti di sicurezza utilizzati per ridurre il rischio di scivolare, rotolare o cadere accidentalmente dal letto. Non sono una forma di contenzione se usate per proteggere il soggetto dalla caduta accidentale dal letto, o se usate per i pazienti immobilizzati. Se invece sono usate per contrastare la volontà di un paziente di alzarsi dal letto sono da considerare una forma di contenzione. Tuttavia le spondine in genere non circondano completamente il letto cosicché non potrebbero impedire di trattenere il paziente a letto contro la sua volontà.

L'unica ragione che può sostenere l'utilizzo di sistemi di contenzione è la tutela della sicurezza del paziente, in particolare per quanto attiene la prevenzione delle cadute. Occorre tuttavia sottolineare che non ci sono prove che la contenzione fisica riduca il rischio di caduta nei soggetti anziani ospedalizzati. Per ridurre l'uso dei mezzi di contenzione è consigliata l'informazione di tutti gli operatori sanitari sui rischi e i problemi associati all'uso di tale metodica. Le strutture sanitarie dovrebbero, a tal proposito, prendere in esame l'organizzazione aziendale e valutare l'opportunità di chiedere la consulenza di esperti per effettuare specifici interventi di formazione; attivare una verifica accurata e sistematica dei soggetti sottoposti a contenzione per valutare se vi è la possibilità di rimuoverla; informare la famiglia e se possibile il soggetto in cura; intervenire sull'ambiente per ridurre il rischio di cadute (per esempio usando materassi concavi, sistemare ai bordi del letto una coperta arrotolata, sistemare dei tappeti morbidi ai piedi del letto); personalizzare la cura e l'assistenza al paziente. Essendo le contenzioni riconducibili a pratiche terapeutiche previste nel Profilo professionale dell'infermiere (DM 739/94), per le responsabilità conseguenti l'infermiere potrà direttamente o in concorso con altri «contenere» solo dietro una prescrizione medica «*ex ante*», registrata nella cartella clinica e/o integrata, motivata e circostanziata rispetto alla durata del trattamento e al tipo di contenzione e modalità da osservare. In situazioni che non consentano di agire secondo una prescrizione o in assenza, ad esempio, del medico nell'Unità operativa interessata l'infermiere dovrà dimostrare di aver agito in stato di necessità, fatto questo tutt'altro che scontato. Infatti, rispetto allo stato di necessità difficilmente si

può parlare di emergenza in riferimento ai trattamenti coercitivi; sono infatti sempre possibili altre opzioni. L'insorgenza dell'indicazione di «contenere» potrebbe essere diretta conseguenza di imperizia o negligenza dei sanitari, che hanno quindi concorso al «pericolo» al quale porre rimedio. Il ricorso all'uso della forza non rappresenterebbe con assoluta certezza il punto di sintesi nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco. Il ricorso a mezzi di coercizione sembrerebbe sempre motivato dalla necessità di tenere al riparo il paziente da pregiudizi alla propria salute, prevenire gesti autolesivi, eteroaggressivi e garantire la continuità terapeutica e la protezione dalla rimozione di eventuali presidi medicali quali cateteri venosi centrali, erogatori di ossigeno, tubi endotracheali, sondini naso gastrici, cateteri venosi, aghi cannula, *butterfly* e così via. In questo senso è necessario chiedersi se queste necessità giustificano e autorizzano il ricorso ad atti coercitivi prevalendo sul consenso informato non rilasciato. Il concorso della componente infermieristica alla pratica delle contenzioni deve essere sempre valutato di caso in caso, assegnando una valenza determinante sia alla corretta applicazione delle procedure diagnostiche terapeutiche sia alle prescrizioni mediche e alle direttive ricevute e tenendo sempre ben presente che il consenso informato non deve essere acquisito o rinviato *sine die* per giustificare i trattamenti coercitivi quanto, piuttosto, per garantire un minimo di autodeterminazione all'utente nel momento in cui si incide sulla sfera delle sue libertà individuali.

Per entrare nel merito delle alternative alla contenzione, la Federazione IPASVI ha da tempo realizzato e diffuso un quaderno sull'argomento in cui sono indicati anche i programmi di riduzione della contenzione e le alternative a quella fisica. A partire dall'approccio organizzativo: la maggior parte dei programmi riportati in letteratura insiste sulla necessità che tutta l'organizzazione (case di riposo, ospedale, dipartimento) e tutti i professionisti e gli operatori che ne fanno parte a diverso titolo debbano essere coinvolti nel progetto di riduzione della contenzione. Un forte supporto amministrativo è ritenuto essenziale per creare una cultura libera da contenzione. In particolare viene suggerito all'organizzazione di dotarsi di un comitato o commissione di studio e supervisione multidisciplinare (costituito da infermieri, medici, fisioterapisti, amministratori, assistenti sociali, terapisti occupazionali, educatori e farmacisti) che individui le strategie, partecipi ai programmi di formazione, supervisioni il lavoro dei gruppi di professionisti e suggerisca soluzioni nuove. Obiettivo di molti programmi riportati in letteratura è poi la riduzione della contenzione fisica piuttosto che l'abolizione del suo uso. Un lavoro identifica le situazioni per le quali la contenzione può essere ragionevolmente utilizzata: rischio di suicidio, aggressività e protezione dei trattamenti salvavita. L'approccio più comunemente utilizzato è quello di rimuovere la contenzione a quei soggetti per i quali si ritiene di poter facilmente implementare soluzioni alternative: ad esempio i soggetti che manifestano incessante pulsione a deambulare (*wandering*) e che hanno una deambulazione sicura e un basso rischio di caduta. Molte organizzazioni che hanno adottato una politica di riduzione della contenzione hanno

definito un piano comprensivo di definizione e l'adozione di protocolli per specifiche situazioni, descrizione di quelle situazioni per le quali ancora è indicato l'uso dei mezzi di contenzione, normato da dettagliate procedure. Elemento comune a molti programmi di riduzione della contenzione è la valutazione strutturata, la quale ha l'obiettivo di individuare a quali residenti può essere rimossa la contenzione, sia di individuare gli interventi assistenziali più adeguati. Per la valutazione viene suggerito l'impiego di protocolli che indagano le abilità motorie (andatura, equilibrio, trasferimenti), utilizzando scale di valutazione standardizzate, e la discussione dei singoli casi da parte dello staff multidisciplinare. In ospedale, quando vi sia presenza di una o più delle condizioni che pongono il paziente a rischio di essere contenuto (interferenza con la terapia, rischio di caduta, agitazione, deficit cognitivo, *wandering*) è necessaria un'accurata valutazione per definire obiettivi e priorità degli interventi e attivare un piano di cure e assistenza che minimizzi la necessità di contenere. I familiari vanno coinvolti in molti programmi di riduzione della contenzione attraverso la semplice informazione, la discussione sulla decisione di rimuovere la contenzione e sulla priorità degli interventi, o attraverso programmi di formazione strutturati e specifici.

Sono certamente da incoraggiare e promuovere tutti gli interventi che aumentano la sicurezza ambientale e riducono pertanto la necessità di contenere. Una buona illuminazione, luci che si accendono con facilità, pavimenti non scivolosi dovrebbero essere caratteristiche diffuse in tutti i contesti che accolgono o potrebbero accogliere soggetti con disabilità funzionale e o cognitiva. Nelle strutture che accolgono soggetti con deficit cognitivo andrebbero adottati tutti gli accorgimenti per evitare che i soggetti accedano a luoghi non sicuri o lascino la struttura: porte schermate con pannelli in tessuto fissati con velcro e dello stesso colore delle pareti, speciali serrature a scatto. Per i soggetti con *wandering* è inoltre utile disporre di percorsi privi di ostacoli, magari circolari. L'adozione di sistemi visivi di controllo di zone particolarmente a rischio e di allarmi, che segnalano al personale l'accesso a zone non consentite, può ulteriormente aumentare il livello di sicurezza e ridurre la necessità di contenere.

Numerosi sono gli interventi proposti dalla letteratura per ridurre la possibilità di movimento del soggetto quando è a letto: materasso concavo, ad acqua, coperte arrotolate poste ai bordi del letto. Altri interventi sono finalizzati ad attutire le conseguenze di una caduta accidentale: tappeti morbidi posti sul pavimento a fianco del letto, il coricare il soggetto sul materasso posto sul pavimento, l'abbassare il piano del letto all'altezza minima. Per facilitare i movimenti autonomi minimizzando il rischio di caduta sono proposti: altezza del letto adattata all'altezza del soggetto, trapezio per aumentare la mobilità a letto, sedia o poltrona posta a fianco del letto per facilitare i passaggi posturali, strisce antiscivolo sul pavimento vicino al letto.

Uno spazio rilevante è certamente quello occupato dall'organizzazione delle cure, che devono essere personalizzate e rispettose delle abilità residue del soggetto. Ciò è certamente un compito non facile, affidato agli

infermieri e al personale di supporto, ma rappresenta il passaggio obbligato per finalizzare gli interventi scegliendo tra le diverse soluzioni quella che più risponde alle caratteristiche del soggetto.

Il presidente MANCONI chiede se l'IPASVI abbia realizzato, anche informalmente, una indagine sulla contenzione e si informa sui dettagli organizzativi della stessa organizzazione.

Il senatore MAZZONI (AL-A) chiede se l'articolo 54 del codice penale al quale la stessa Presidente ha fatto riferimento si possa considerare come una sorta di ombrello protettivo giuridico per la contenzione ovvero se, al contrario, sia solo un pretesto giustificativo per poter porre in essere tali pratiche.

La dottoressa MANGIACAVALLI rileva che la gran parte degli iscritti all'IPASVI appartiene alle categorie degli infermieri e degli operatori pediatrici; ricorda che nelle strutture residenziali molto spesso le funzioni più esposte e maggiormente a contatto con i pazienti sono esternalizzate, e quindi prive della professionalità che sarebbe necessaria. Può capitare, peraltro, che in certe strutture il rapporto tra pazienti e infermieri giunga ad essere uno a centonovanta il che, come ben si può comprendere è all'origine di problemi organizzativi assai rilevanti. Per i casi più critici, invece, come si è detto, occorrerebbe un piano di assistenza individualizzato di carattere clinico-assistenziale realizzato d'intesa tra medici e infermieri.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Mangiacavalli e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,20.

Audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale, dedicata al tema delle infiltrazioni mafiose nel settore della sanità, anche in vista della missione che la Commissione effettuerà a Palermo il prossimo 19 luglio per partecipare alle cerimonie commemorative del giudice Borsellino e delle altre vittime della strage di via D'Amelio.

Lucia BORSELLINO, *responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il senatore Giuseppe LUMIA (*PD*) e i deputati Claudio FAVA (*SI-SEL*), Riccardo NUTI (*M5S*), Giulia SARTI (*M5S*), Davide MAT-

TIELLO (PD), a cui risponde Lucia BORSELLINO, *responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dott.ssa Lucia Borsellino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), della Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che, per l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), è presente all'odierna audizione il sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana, Matteo Biffoni; per la Conferenza Unificata, è presente il dottor Antonio Naddeo, direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza, nonché Capo Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport del Ministero per gli Affari regionali e le autonomie. Comunica poi che l'assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, Mariella Lo Bello, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare all'odierna audizione,

facendo pervenire una relazione scritta che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Matteo BIFFONI, *sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Antonio NADDEO, *Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata, nonché Capo Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, le senatrici Donella MATTESINI (PD), a più riprese, e Mara VALDINOSI (PD).

Matteo BIFFONI, *sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle Politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 12 luglio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,35 alle ore 20,50.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- acquisire, ove di interesse per l'inchiesta parlamentare, la documentazione relativa alle Brigate rosse recentemente reperita presso il Policlinico di Milano
- richiedere all'AISE, all'AISI e al DIS di fornire documentazione su tematiche di interesse dell'inchiesta;
- autorizzare l'avvocato Valter Biscotti a acquisire alcuni documenti di libera consultazione presenti nell'archivio della Commissione;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire, per il tramite delle strutture dell'Arma dei carabinieri, documentazione relativa agli appartamenti di Palazzo Antici Mattei segnalati nella nota presentata dal dottor Donadio e incaricare lo SCICO di compiere alcuni accertamenti in merito;

– incaricare la dottoressa Tintisona di compiere alcuni ulteriori approfondimenti sulla documentazione di polizia relativa alle taglie di cui alla nota istruttoria depositata in data odierna.

Comunica inoltre che:

– il 6 luglio 2016 il dottor Salvini, il maresciallo Casertano e il marescallo Cicalese hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Giancarlo Sanna;

– il 7 luglio 2016, il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti anagrafici su alcuni sottufficiali dei Carabinieri;

– il 12 luglio 2016 è stata acquisita una relazione, riservata, dei RIS di Roma, relativa agli accertamenti tecnici svolti sulla documentazione fotografica su Antonio Nirta;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa a accertamenti sul palazzo Antici Mattei;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegato il foglio matricolare di un agente di polizia;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato un compendio di documentazione coeva al sequestro Moro, segreta, relativa alle taglie a carico di brigatisti;

– nella stessa data la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dall'ex agente di Polizia Paolo Salvatore Cummo;

– nella stessa data il senatore Flamigni ha inviato una nota, di libera consultazione, circa le bobine contenenti le intercettazioni telefoniche compiute durante il sequestro Moro;

Audizione di Claudio Signorile

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Claudio SIGNORILE.

Pongono a più riprese quesiti i senatori Miguel GOTOR (*PD*), Federico FORNARO (*PD*) e Pietro LIUZZI (*CoR*) e i deputati Gero GRASSI (*PD*), Marco CARRA (*PD*) e Paolo BOLOGNESI (*PD*), ai quali risponde Claudio SIGNORILE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Claudio Signorile e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 12 luglio 2016

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il dottor Domenico Minardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Raimondo Morichi, Professor Domenico Della Porta, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre all'audito che ha la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor Domenico MINARDI chiede alla Presidente di segretare la propria audizione.

La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di segretare i lavori dell'odierna seduta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Domenico Minardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in merito agli infortuni mortali verificatisi il 24 luglio 2015 presso la fabbrica di fuochi d'artificio «Bruscella Fireworks» a Modugno

(Audizione svolta)

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno – all'audizione del dottor Domenico Minardi, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE ed i senatori BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), FUCSIA (*Misto*) e SERAFINI (*FI-PdL XVII*).

SU UN SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN PROVINCIA DI MATERA

La PRESIDENTE riferisce sulle risultanze del sopralluogo di una delegazione della Commissione, effettuato il 13 giugno scorso, presso la sede dell'*ex* Materit a Ferrandina, nell'ambito dell'inchiesta sulla tematica della tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessa all'amianto.

Interviene sui profili in questione il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede di audire, in una delle prossime sedute, la «Lega del Cavatore APS ONLUS» di Carrara.

La PRESIDENTE fa presente che l'audizione in questione sarà calendarizzata quanto prima.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 12 luglio 2016

**Plenaria
27ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
URAS*

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone ed il colonnello della Guardia di Finanza Angelo Senese, in qualità di collaboratori della Commissione

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al professor Fiori, medico legale e al professor Chiarotti, chimico e tossicologo forense, se ritengano che il loro intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del professor Angelo Fiori medico legale e del professor Marcello Chiarotti, chimico e tossicologo forense

Il professor FIORI premette di non aver compiuto esami autoptici sui corpi delle vittime, ma di aver proceduto ad una lettura critica della documentazione fornita dai periti del Pubblico Ministero, pur pregevole, da cui dissente sui tempi di sopravvivenza delle vittime. Sulla base dei dati tossicologici presi in esame, ritiene che sia difficile dare una omogeneità di risposte. Richiama i differenti tempi di sopravvenuta incapacitazione e di sopravvivenza nonché i tempi degli interventi di disintossicazione che sarebbero stati necessari se i soccorritori avessero avuto la possibilità di salire a bordo.

Il professor CHIAROTTI descrive gli effetti da intossicazione da ossido di carbonio e acido cianidrico, sostenendo che vi fu un'azione combinata di questi agenti tossici sulle vittime. Conferma che i dati tossicologici sulle vittime non possono non dare luogo a valutazioni eterogenee e che gli ambienti del traghetto non furono tutti sottoposti contemporaneamente alla stessa atmosfera tossica. Dai dati tossicologici elaborati, avanza l'ipotesi che almeno parte delle vittime abbia potuto muoversi all'interno del traghetto alla ricerca di salvezza.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone domande sulla divergenza con la perizia del professor Bargagna e sulle specifiche terapie anti-intossicazione.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande sui metodi utilizzati nella perizia del professor Bargagna e sui rapporti tra tempi di sopravvivenza delle vittime e organizzazione dei soccorsi, nonché sulle condizioni determinate da uno stato di incapacitazione.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede quali furono i rapporti fra gli auditi e il professor Bargagna. Pone domande sui dati tossicologici di Bertrand e se con le nuove tecnologie possono aversi risposte più certe riguardo ai tempi di sopravvivenza delle vittime.

Il professor CHIAROTTI ricorda che l'unico elemento discordante con gli esiti della perizia del professor Bargagna consiste nell'aver fissato il limite di tempo massimo di sopravvivenza delle vittime in trenta minuti. Si sofferma sulle metodologie utilizzate nel campo della tossicologia forense. Accenna agli interventi posti in essere in una terapia di anti-intossicazione e ricorda che presupporre tempi di vita più lunghi a bordo del Moby Prince non significa necessariamente ampliare le possibilità di sopravvivenza delle vittime.

Il professor FIORI ricorda i meriti scientifici e la professionalità da tutti riconosciuta del professor Bargagna. Rimarca l'estrema complessità

della situazione ambientale del traghetto che rende molto difficile avere omogeneità di risposte da esami di laboratorio. Sottolinea la differenza fra forme di avvelenamento e morte per ipossia. Ritiene che le nuove tecnologie non possano dare risposte molto differenti da quelle di venticinque anni fa.

Il professor CHIAROTTI invita a leggere i dati tossicologici alla luce del contesto ambientale in cui si è consumata la tragedia del Moby Prince e conferma che nuovi accertamenti tossicologici oggi non darebbero risposte differenti a quelle di venticinque anni fa. Dichiarò di non sapere se furono fatti esami tossicologici sul superstite Bertrand.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede approfondimenti sui tempi di sopravvivenza delle vittime e l'organizzazione dei soccorsi e sui cadaveri trovati in sala macchine e nella sala garage.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) domanda se vi furono altri elementi di divergenza con la perizia del professor Bargagna.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) pone domande sui livelli di ossigenazione presente negli ambienti del Moby Prince.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede specificazioni sui tempi di sopravvivenza delle vittime indicati nella perizia del professor Bargagna.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) domanda se un intervento diretto e tempestivo dei Vigili del Fuoco avesse potuto salvare le vittime.

Il professor CHIAROTTI informa che non tutte le vittime sono state sottoposte ad esame tossicologico e conferma di non aver effettuato sopralluoghi o compiuto esami necroscopici, ma solo uno studio sugli atti. Conferma altresì che l'unico dato discordante dalla perizia del professor Bargagna riguarda i tempi di sopravvivenza delle vittime. Dichiarò di non poter dare una risposta fondata su basi tecnico-scientifiche alla domanda del senatore Cappelletti.

Il professor FIORI conferma che la domanda del senatore Cappelletti esula dalle competenze del medico legale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa sul prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 13,15.